

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 830-1205-1252-1316-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE FABRIS)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1989

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvati, in sede redigente, dalla Commissione stessa nella seduta del 3 maggio 1989

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della
Val Brembana (n. 830)

d'iniziativa dei senatori **TORNATI, BERLINGUER, LIBERTINI,
TEDESCO TATÒ, SENESI, VISCONTI, SCARDAONI, NESPOLO,
ANDREINI, PETRARA e CASCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (n. 1205)

d'iniziativa dei senatori GOLFARI, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONORA, CARLI, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Walter, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI e VERCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1988

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (n. 1252)

d'iniziativa dei senatori FORTE, FABBRI, MARNIGA, CUTRERA, SCEVAROLLI e NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1988

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (n. 1316)

d'iniziativa dei senatori BISSI, CARIGLIA, DELL'OSSO, FRANZA e PAGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si sottopone al voto finale dell'Assemblea, predisposto sulla base delle indicazioni avanzate dalle proposte di legge nn. 803 (d'iniziativa dei senatori Tornati ed altri), 1205 (d'iniziativa dei senatori Golfari ed altri), 1252 (d'iniziativa dei senatori Forte ed altri) e 1316 (d'iniziativa dei senatori Bissi ed altri), vuole essere la risposta organica a tutta una serie di esigenze, emerse dopo il periodo dell'emergenza acuta registratasi in Valtellina all'indomani dei tragici eventi dell'estate 1987.

Ricordiamo che i fatti successi sono imputabili alla coincidenza di un periodo di fortissima piovosità e di un innalzamento della temperatura che ha provocato lo scioglimento subitaneo di neve e ghiaccio in alta quota. Il risultato che ne è derivato è stato quello di un'alluvione che ha interessato l'intera Valtellina, nonché zone vallive delle provincie di Bergamo, Brescia e Como.

A questo fenomeno si è accompagnato quello di una caduta ingente di frane che hanno provocato lutti e rovine, bloccando il deflusso delle acque e quindi allagando la zona.

A quel punto la Valtellina è rimasta isolata, essendo bloccate tutte le sue vie di comunicazione, mostrando la sua vulnerabilità e fragilità.

Sono intervenuti provvedimenti di sgombero e sono state ricercate vie di transito attraverso la vicina Svizzera.

A seguito poi di numerosi, tempestivi interventi la situazione si è normalizzata e l'emergenza è stata superata.

Dopo un doveroso ricordo delle vittime, dei danni subiti e di un ambiente violentato, occorre aggiungere una parola di apprezzamento verso le amministrazioni locali e la regione Lombardia, ma soprattutto verso le popolazioni locali che hanno dato prova di un senso di responsabilità e di una maturità difficilmente riscontrabile. A questo punto il Paese doveva intervenire attraverso il Parla-

mento per dare concretezza ad impegni assunti *in loco* dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo. Si dovevano ricercare i modi e le forme per individuare gli strumenti atti a garantire interventi che rispondessero alle seguenti esigenze:

1) sicurezza idrogeologica e salvaguardia ambientale;

2) incentivazioni economiche per una ripresa delle iniziative che servano a mantenere *in loco* le popolazioni, soprattutto quelle agricole;

3) rottura dell'isolamento, a causa di carenze infrastrutturali, della Valtellina e delle altre valli;

4) coinvolgimento delle popolazioni locali in quest'opera di riordino e rilancio, che riguarda la loro terra, le loro abitudini, le loro tradizioni e soprattutto il loro futuro.

A questa esigenza cerca di corrispondere il presente testo di legge che, ripetiamo, coglie dalle proposte formulate dai diversi partiti politici indicazioni puntuali e risolutive. Innanzitutto, viene risolto il problema di coinvolgere la regione Lombardia e gli enti locali, demandando proprio alla regione il compito di elaborare un piano che, ottenuti i necessari pareri ed approvato dal CIPE, può utilizzare la somma di lire 2.500 miliardi per questa azione di recupero e di ripresa della zona.

Tale somma comprende sia il costo delle opere che verranno progettate sia quello degli incentivi finanziari.

L'importante è che questo piano rifletta le preoccupazioni del legislatore che si è affrettato ad indicare con una certa puntualità sia le finalità che gli obiettivi, cogliendo, con pignoleria, le esigenze sopra richiamate, ma anche e soprattutto le indicazioni che sono venute dalle zone stesse, sia dalle Amministrazioni come dagli ambienti economici.

Ne è derivato un testo che si premura di precisare nei primi articoli l'esigenza e l'in-

quadramento della programmazione, con l'indicazione dei soggetti, delle modalità di approntamento e di approvazione degli obiettivi e soprattutto dei mezzi finanziari atti a sostenere l'impegno.

Seguono poi numerosi articoli riguardanti le agevolazioni fiscali e gli incentivi che consentono l'ampliamento, la ristrutturazione e l'impianto di nuove strutture produttive, predisponendo adeguate sovvenzioni. Esse vengono disposte in vario modo, anche a favore degli enti locali, cui compete in doverosa misura l'impegno a rimarginare le ferite ed impostare una politica di più ampio respiro.

La Commissione, nell'approvare gli articoli del testo unificato dei disegni di legge, ha deliberato di stralciare la norma contenuta nell'articolo 7 del testo accolto nella precedente fase procedurale in sede referente, corrispondente sostanzialmente al comma 6 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1205, che nella stesura accolta dalla Commissione risulta del seguente tenore: «Il disciolto Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina si intende non compreso tra le imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. Conseguentemente, l'Azienda energetica municipale di Milano è liberata dall'onere di cessione all'Enel di energia elettrica alle condizioni particolari convenute con il suddetto disciolto Consorzio e versa direttamente ai comuni già facenti parte del suddetto disciolto Consorzio, in ragione della popolazione residente, il controvalore dell'energia secondo le tariffe in

vigore o, ove venisse meno il regime tariffario, secondo il prezzo di mercato. Non si farà luogo a restituzioni o a rimborsi per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge». Pertanto, il predetto comma 6 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1205 costituirà, una volta intervenuta l'approvazione finale del testo unificato dei disegni di legge nn. 830, 1205, 1252 e 1316 da parte dell'Assemblea, autonomo disegno di legge, con il seguente titolo: «Regolazione dei rapporti pregressi intercorrenti tra l'Azienda energetica milanese ed il Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina».

* * *

Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto all'approvazione definitiva del Senato, come si può constatare, mira all'«essenziale» e trascura obiettivi più vasti ed ambiziosi per cogliere profili fondamentali come, del resto, è stato richiesto da tutti.

In questa ricerca di concretezza e di realismo si è pure ritenuto, per non creare ostacoli al cammino della legge, di accogliere *in toto* le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni delle Commissioni 1^a e 5^a, onde consentire il cammino più celere per l'approvazione che raccomando vivamente a tutti i colleghi.

Credo si tratti, in definitiva, di un atto di riparazione, di giustizia, ma soprattutto di sensibilità a cui il Senato non vorrà certo sottrarsi.

FABRIS, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

sui disegni di legge nn. 830, 1205 e 1252

9 novembre 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul testo unificato, trasmesso dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 830, 1205, 1252 e 1316

27 aprile 1989

La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che venga soppresso il comma 1 del proposto articolo 13, in quanto appare inopportuna l'istituzione di corsi universitari a Lecco, indipendentemente da quanto disposto dal piano quadriennale sull'istituzione di nuove università.

Appare inoltre opportuno modificare il comma 2 dello stesso articolo 13, in maniera da non conculcare l'autonomia della regione nell'iniziativa dell'istituzione di nuove scuole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

sul testo unificato, trasmesso dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 830, 1205, 1252 e 1316

27 aprile 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo degli articoli accolti in sede referente dalla 13ª Commissione, per quanto di propria competenza non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento, alle seguenti condizioni:

1) nell'articolo 1, comma 3, è necessario stabilire, in modo inequivoco, che tutti gli interventi disciplinati con le norme in esame devono essere considerati, nei rispettivi effetti finanziari, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, con riferimento sia agli oneri obbligatori che alle minori entrate connesse a tali interventi. In questo senso sarebbe opportuno eliminare l'ultima parte del predetto comma 3 dell'articolo 1, dove si prevede la possibilità di successivi aggiornamenti del programma che comportino «modifiche sostanziali»;

2) per quel che riguarda in particolare l'erogazione degli incentivi creditizi e la concessione delle agevolazioni fiscali, è necessario che le relative incidenze finanziarie siano contenute in ogni caso in un limite massimo di 100 miliardi in ragione d'anno, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1; tale limite deve operare per tutta la durata degli incentivi creditizi e delle agevolazioni fiscali. Conseguentemente il *plafond* di risorse finanziarie, di cui all'autorizzazione complessi-

va di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, che rimane disponibile per interventi diversi da quelli precedentemente enunciati, risulta corrispondentemente ridotto per un ammontare di lire 500 miliardi.

Al riguardo si fa presente che secondo le valutazioni del Ministero delle finanze le agevolazioni in esame dovrebbero comportare una perdita di entrata fiscale valutabile in circa lire 25 miliardi per il 1989; in circa lire 52 miliardi per il 1990 ed in circa lire 86 miliardi per il 1991.

In questo senso si invita la Commissione di merito a voler configurare la concessione delle agevolazioni fiscali come un beneficio di carattere discrezionale che viene attivato sulla base di una preventiva istruttoria degli investimenti che si intendono agevolare e, comunque, entro il limite massimo prima indicato;

3) nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), è necessario evitare l'indicazione analitica degli interventi di ricostruzione e ammodernamento che si intendono realizzare; ciò al fine di non creare aspettative collegate al completamento integrale di opere specifiche il cui costo di realizzazione potrebbe rilevarsi sostanzialmente più elevato delle autorizzazioni di spesa previste nell'articolo 1, comma 1, creando così le premesse per successivi interventi di rifinanziamento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questa stessa ottica è necessario eliminare le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13 e 14, in quanto si tratta di disposizioni fonte di oneri obbligatori, a carattere rigido e crescente nel tempo, non riconducibili all'ambito di un'autorizzazione pluriennale di spesa per investimenti, quale quella prevista nell'articolo 1, comma 1.

La Commissione inoltre, tenendo conto, in particolare, anche delle considerazioni svolte dal rappresentante del Tesoro, osserva quanto segue:

a) nell'articolo 8 è opportuno, in linea con quanto di recente stabilito dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 1989 (in materia di finanza pubblica), non prevedere la possibilità che i mutui della Cassa depositi e prestiti possano essere accesi, oltre che con gli enti locali, anche con la regione Lombardia;

b) nell'articolo 11 appare inopportuno prevedere integrazioni specifiche per il fondo ordinario per la finanza locale; in ogni caso

una disposizione di tale portata andrebbe comunque a riformulata in termini di contributo straordinario a favore degli enti ivi indicati, aggiornando il riferimento normativo al decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

c) all'articolo 9 si fa rilevare che l'intervento ivi disciplinato rientra nelle competenze della Regione ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

d) all'articolo 10 l'intervento per la regolazione delle acque del lago di Como, ivi previsto, va comunque ricondotto alla sede della definizione del Piano e Programma organico di interventi di cui all'articolo 1, sulla base della stessa logica di cui al punto 1) delle condizioni contenute nel presente parere;

e) all'articolo 6 va eliminato il comma 5: si tratta di una norma che introduce limitazioni soggettive alle iniziative economiche del tutto contraddittorie con le finalità dell'articolo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

Art. 1.

1. Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel quinquennio 1989-1993, la complessiva somma di lire 2.500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per il 1989, di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 600 miliardi per il 1993.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al comma 1, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non devolute per il finanziamento di progetti speciali non compresi nel Piano e Programma definito dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

3. La regione Lombardia, sentito il parere della provincia interessata, adotta il Piano e Programma di ricostruzione e riconversione dei territori indicati al comma 1 con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Il Piano e Programma è articolato per fasi di realizzazione e per progetti di intervento proposti secondo le priorità di programma e le disponibilità delle leggi finanziarie dello Stato. Il Piano e Programma stabilisce i criteri per la erogazione, entro il limite di lire 100 miliardi annui, dei contributi in conto capitale, delle agevolazioni creditizie e delle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge, ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Il Piano e Programma è approvato, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che ai fini di quanto previsto dal presente articolo è integrato con la partecipazione del Presidente della regione Lombardia o di un suo delegato. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è reso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende espresso in senso favorevole, fatto salvo il potere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di chiedere ulteriori documentazioni ed informazioni, per una sola volta rispetto al termine predetto. Compete al CIPE, in sede di approvazione del Piano e Programma, verificarne la rispondenza alle finalità della presente legge e la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, tenendo conto degli ordinari stanziamenti destinati alle medesime finalità. Compete altresì al CIPE verificare l'intervenuto coordinamento fra i programmi della regione Lombardia e quelli di competenza delle Amministrazioni statali interessate, anche per quanto riguarda la ripartizione fra i soggetti dei finanziamenti destinati all'attuazione dei programmi, nel rispetto dei limiti complessivi

indicati nel comma 2 e nel presente comma, al netto della quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 5. Tale quota affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. L'iniziativa di coordinamento compete alla regione Lombardia in sede di adozione del Piano e Programma. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la regione Lombardia, operando in via di integrazione e aggiornamento del Piano e Programma iniziale, comunica al CIPE gli aggiornamenti che comportino modifiche sostanziali al Piano e Programma già approvato, sempre nei limiti di spesa sopra richiamati. Gli aggiornamenti predetti sono soggetti alle procedure di adozione e di approvazione di cui al presente comma. Alle riunioni del CIPE riguardanti gli adempimenti previsti dalla presente legge partecipa il Presidente della regione Lombardia o un suo delegato.

4. Il Piano e Programma, approvato ai sensi del comma 3, può essere attuato anche mediante la stipulazione di accordi di programma ai quali partecipano i soggetti pubblici e privati interessati. Le modalità di attuazione del Piano e Programma e le procedure per il suo svolgimento sono regolamentate in sede di approvazione del medesimo Piano e Programma.

5. In relazione all'urgenza dell'intervento, l'approvazione del Piano e Programma da parte del CIPE può essere effettuata per singoli stralci operativi. Su richiesta del Presidente della regione Lombardia o del Ministro dell'ambiente, i progetti di esecuzione delle opere previste nel Piano e Programma che riguardino gli interventi previsti nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, oltre che la viabilità principale e le grandi opere di assetto idrogeologico, sono soggetti allo studio di impatto ambientale in conformità alle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prima citato.

6. Al fine di disporre dei necessari elementi di conoscenza per la elaborazione del Piano e Programma, gli organi e i servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle Amministrazioni statali interessa-

te gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

7. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

8. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed entro il limite del controvalore in lire italiane che verrà fissato dal CIPE in occasione dell'approvazione del Piano e Programma, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il Ministro del tesoro o gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 8.

10. Può, altresì, essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui al comma 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal Piano e Programma.

Art. 2.

1. Il Piano e Programma di cui all'articolo 1, da redigere nei limiti di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, deve mirare, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni franosi e alluvionali nei territori interessati mediante l'esecuzione delle necessarie opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di bonifica agraria, compresi i terrazzamenti a vigneti e, più in generale, di difesa del suolo, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni;

b) istituzione di sistemi di monitoraggio e di controllo idrogeologico per la protezione degli abitati e delle popolazioni interessate;

c) riorganizzazione degli insediamenti abitativi con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

d) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, con priorità per gli interventi diretti alla realizzazione di condizioni normali di accesso ai comuni dell'Alta Valtellina e della Val Chiavenna ed all'attivazione di un adeguato sistema intervallivo di comunicazioni. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i Cantoni svizzeri, nonché quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

e) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e ricettive compreso l'esercizio dei servizi di trasporto a fune, artigianali e manifatturieri, nonché sportive, anche mediante la concessione da parte della Regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987 n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

f) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori di cui all'articolo 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e di

utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

g) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

h) revisione delle concessioni di derivazione d'acqua e verifica delle condizioni strutturali e di funzionamento degli impianti idroelettrici sotto il profilo di un equilibrio fra le finalità di pubblica utilità dell'uso idroelettrico e quelle ambientali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrata di lire 7 miliardi a copertura e completamento delle spese di elaborazione del Piano e Programma, nonché per quelle di progettazione esecutiva delle opere contenute nel Piano e Programma stesso. La determinazione delle somme dovute sarà fatta in relazione alle occorrenze dell'attività di elaborazione del Piano e Programma, con deliberazione del CIPE, previo parere del Nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-*quinquies*.

4. Ai fini del comma 3 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata;

b) vuote, ma destinate a residenza principale;

c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente, perchè residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

5. Si considerano distrutti ai fini del comma 3 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo comma 3, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

6. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno, mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità, e l'avvenuta ricostruzione dell'immobile danneggiato o distrutto, mediante certificazione della competente autorità comunale.

7. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonchè agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel Piano e Programma.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, e sono realizzati nel rispetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dei vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e di tutela del patrimonio culturale.

2. Per l'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento del CIPE, di cui all'articolo 1, comma 3, la regione Lombardia si avvale delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi, delegando o subdelegando a tali enti l'esercizio delle funzioni necessarie,

ed assegnando gli interventi di attuazione anche in deroga al riparto ordinario delle competenze. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale. Con legge della regione Lombardia saranno definite le procedure semplificate di disciplina degli interventi, le modalità del controllo e della verifica contabile degli interventi programmati, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento dei soggetti obbligati. Alla realizzazione degli interventi si potrà procedere mediante accordi di programma e convenzioni di esecuzione.

3. Il termine per il controllo degli atti degli organi regionali e locali, sottoposti soltanto a controllo di legittimità secondo le leggi vigenti, è ridotto della metà.

4. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia o della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'approvazione del Piano e Programma di cui all'articolo 1, qualora gli interventi programmati non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie comunali, costituisce approvazione di specifica variante degli stessi. Qualora si tratti di opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, individuate come tali dal medesimo Piano e Programma, da realizzare in aree assoggettate alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, come integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, l'approvazione del Piano e Programma ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette leggi.

Art. 4.

1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonchè quelle esercenti servizi di trasporto a

fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione d'imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'esercizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta

previste dai commi 1 e 2 si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere rogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonchè il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre

1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

3. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 1 non costituiscono reddito imponibile.

4. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 1, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

5. La disposizione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonchè all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

Art. 6.

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonchè a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 4, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 50 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla Regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione

dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

Art. 7.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del Piano e Programma e dei progetti operativi approvati ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione Lombardia.

2. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 8.

1. Al fine di completare le opere di protezione dell'abitato e di ripristino delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, igienico-sanitarie, nonché di ricostruzione del tessuto urbano e architettonico di uso pubblico di parte dell'abitato di via Canove, distrutto dalle frane del maggio 1983, è attribuita al Comune di Teglio la somma di lire 1.500 milioni ad integrazione e completamento degli interventi straordinari già predisposti con finanziamento dello Stato. All'onere si farà fronte, per l'anno 1989, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9.

1. Al fine di procedere al miglioramento della regolazione delle acque del lago di Como e consentire la regolazione automatizzata del suo bacino idrografico fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione con particolare riguardo alla città di Como, è assegnato all'Amministrazione provinciale di Como uno stanziamento di lire 20 miliardi, in

ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990. All'onere si farà fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, e della previsione del Piano e Programma di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'Amministrazione provinciale di Como sarà tenuta a coordinare gli studi, i progetti e gli interventi di cui al comma 1 con le funzioni delle autorità amministrative aventi competenza sul bacino predetto, dandone comunicazione alla regione Lombardia.

Art. 10.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 11.

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del Piano e Programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 12.

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 830

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TORNATI ED ALTRI

CAPO I**FINALITÀ E STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE****Art. 1.***(Finalità)*

1. Allo scopo di ricostruire l'ecosistema della Valtellina e della Val Brembana e di avviare una nuova fase di corretta gestione del territorio, basata sulla prevenzione e su una razionale utilizzazione del suolo, strettamente integrata al processo di rilancio economico e sociale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un finanziamento di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I fondi sono assegnati alla regione Lombardia con decreto del Ministro dell'ambiente a seguito della approvazione del piano di ricostruzione di cui all'articolo 2 o di suoi stralci operativi.

Art. 2.*(Piano di ricostruzione)*

1. Per la redazione del piano di ricostruzione la Regione si avvale dei piani e dei programmi già predisposti dalla medesima e dagli enti locali, opportunamente modificati, integrati e coordinati e si attiene ai seguenti criteri:

a) attuare la sperimentazione di procedure e di strumenti di intervento che potranno essere estesi ad altre aree della montagna lombarda;

b) costituire strutture e procedure permanenti di programmazione e di gestione che consentano una razionalizzazione ed una integrazione delle scelte degli operatori pubblici e privati;

c) garantire la connessione tra scelte territoriali e socio-economiche e recepire le

stesse negli elaborati grafici e nelle norme del piano territoriale;

d) pervenire ad una rapida attuazione delle scelte compiute, sia attraverso l'utilizzazione della programmazione per progetti, sia attraverso la centralità data al problema della gestione con la individuazione, all'interno della programmazione, di modalità e di strumenti attuativi e dei relativi soggetti operativi.

2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire l'avvio degli interventi di ricostruzione già previsti dai programmi regionali vigenti e coerenti con le finalità del piano, la Regione può approvare stralci operativi del piano stesso.

Art. 3.*(Piano di ricostruzione:
ambito, contenuti e articolazione)*

1. Il piano delimita le aree oggetto della azione di ricostruzione.

2. Al fine di garantire la necessaria organicità dell'intervento, il piano si articola secondo i bacini imbriferi comprendenti i comuni della Valtellina e della Val Brembana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, e può riguardare anche aree relative ai comuni limitrofi.

3. Il piano si articola in:

a) piani di bacino che individuano vincoli, opere ed interventi di carattere idrogeologico e ambientale e producono gli stessi effetti del piano territoriale regionale;

b) piano di sviluppo socio-economico che individua gli interventi nei settori dei servizi sociali e sanitari e della gestione delle infrastrutture e dei settori produttivi;

c) programma degli investimenti pubblici che assegna i finanziamenti in rapporto alle singole opere ed infrastrutture.

4. Il piano di ricostruzione è finanziato con i fondi di cui all'articolo 1, con i fondi della Regione e degli altri enti interessati.

5. La Regione adegua la propria legislazione di spesa al piano di ricostruzione.

Art. 4.

(Piani di bacino idrografico)

1. La Regione, d'intesa con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, approva entro un anno i piani di sistemazione idraulica ed idrogeologica dei sub-bacini dell'Adda e del Brembo.

2. Tali piani sono finalizzati ad eliminare progressivamente i fenomeni di frane, alluvioni, valanghe, scoscendimenti.

3. I piani contengono:

a) un quadro conoscitivo aggiornato dei sistemi fisici, relativi all'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

b) l'individuazione della gravità e della estensione dei dissesti in atto e potenziali e delle relative cause;

c) la previsione delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di bonifica idraulica, di bonifica agraria compresi i terrazzamenti dei vigneti, di rimboschimento e delle opere necessarie per evitare fenomeni di inondazione nonchè ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

d) l'indicazione delle zone assoggettate a speciali vincoli onde sottoporre a prevenzione, rispetto al rischio idrogeologico, gli insediamenti esistenti e quelli previsti dalla vigente pianificazione urbanistica;

e) l'indicazione degli interventi soggetti obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale e, ove tali interventi siano di immediata realizzazione, la redazione dei relativi studi;

f) i tempi necessari per l'inizio e il completamento degli interventi, con le relative priorità.

4. I piani indicano, in relazione alla necessità di dare maggiore elasticità al sistema idraulico della Valtellina e della Val Brembana, le aree golenali ed i bacini di compensazione necessari.

5. I piani hanno la stessa efficacia del piano territoriale regionale o dei suoi aggiornamenti.

6. Dalla data di pubblicazione della delibera regionale di adozione dei piani si applicano su tutto il territorio interessato le misure di

salvaguardia, secondo la normativa nazionale vigente per i piani regolatori comunali.

7. Al fine di una efficace attuazione delle misure di salvaguardia, la Regione, prima della scadenza di cui al comma 6, ne garantisce la comunicazione ai comuni e alle comunità montane il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nel perimetro dei piani.

8. La Regione, entro trenta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette agli enti suddetti gli elaborati del piano interessanti il loro territorio.

9. I comuni e le comunità montane adottano, entro un anno dalla trasmissione di cui sopra, le varianti necessarie per uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle indicazioni e prescrizioni dei piani.

10. La Regione può predisporre e autorizzare, prima della approvazione dei piani di bacino, gli interventi di cui alla lettera c) del comma 3 soltanto in casi di riconosciuta urgenza.

Art. 5.

(Piano di sviluppo socio-economico)

1. Il piano di sviluppo socio-economico individua i servizi sanitari, sociali, culturali, scolastici, di formazione professionale, di trasporto nonchè gli interventi a sostegno delle attività produttive.

2. In particolare il piano individua:

a) interventi per il sostegno della agricoltura montana, anche mediante l'istituzione di apposita indennità compensativa;

b) interventi di gestione del patrimonio boschivo e a carattere idraulico-forestale;

c) interventi per la riqualificazione delle attività turistiche, con l'obiettivo di promuovere la diffusione delle stesse nel territorio;

d) interventi per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato;

e) interventi per la valorizzazione e tutela dei parchi regionali e del parco nazionale dello Stelvio;

f) indennizzi per la ricostruzione o riparazione di unità immobiliari nonchè per i beni mobili e i veicoli distrutti o danneggiati;

g) i costi relativi alla gestione o manutenzione delle strutture e degli impianti realizzati nell'ambito del piano di ricostruzione e la

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quota parte degli stessi che fa carico al bilancio regionale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo si integrano con quelli previsti dalla vigente legislazione statale e regionale nonché con quelli disposti in attuazione della normativa comunitaria.

Art. 6.

(Programma degli investimenti pubblici)

1. Il programma degli investimenti pubblici in rapporto alla progressiva disponibilità dei finanziamenti individua le opere previste dal piano di sviluppo, indica gli enti competenti alla realizzazione delle stesse ed assegna a questi i relativi finanziamenti.

2. In particolare il programma degli investimenti pubblici riserva fondi per gli interventi di competenza regionale ed assegna fondi agli enti locali e agli enti ed aziende dello Stato competenti a realizzare gli interventi di cui al piano di ricostruzione.

3. Il piano può prevedere che quote di finanziamento siano poste a carico degli enti competenti alla realizzazione delle opere.

4. Fatte salve le priorità concernenti le opere funzionali alla tutela di carattere ambientale ed idrogeologico, il piano prevede:

a) finanziamenti per il ripristino funzionale delle strade comunali, provinciali e statali esistenti;

b) finanziamenti per il ripristino funzionale di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) finanziamenti per la rete ferroviaria.

5. Il programma degli investimenti pubblici si attua anche mediante gli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 8.

6. Al fine di garantire il rapido avvio degli interventi di ricostruzione e di consentire successivi adeguamenti del programma, questo può articolarsi in uno o più esercizi finanziari e stralci dello stesso possono essere approvati nelle more di adozione del piano di ricostruzione, anche in esecuzione del comma 10 dell'articolo 4.

7. In relazione alla complessità ed estensione degli interventi e al fine di garantire la

necessaria integrazione e completezza delle opere realizzate, il programma degli investimenti, di norma, opera accorpamenti di interventi per l'affidamento unitario degli stessi anche in una unica sessione annuale. Tali interventi sono attuati sulla base di piani organici integrati suddivisi per ambito territoriale e per tipologie anche plurime di opere.

8. Sulla base del programma la Regione, con le procedure previste dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, rende noto l'elenco dei lavori che saranno affidati nei successivi dodici mesi.

Art. 7.

(Accordo di programma: finalità)

1. Per gli interventi previsti nel programma degli investimenti pubblici la cui realizzazione richiede l'iniziativa integrata e coordinata degli enti interessati, la Regione promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma attua il coordinamento degli interventi, e ne determina i tempi e le modalità di finanziamento.

3. L'accordo, qualora approvato dai comuni interessati, determina, ove necessario, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici comunali e sostituisce le concessioni edilizie.

4. La Regione sulla base dell'accordo assegna i fondi agli enti competenti.

5. La Regione controlla l'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui alla lettera e) dell'articolo 8, delibera la revoca parziale o totale del finanziamento.

Art. 8.

(Accordo di programma: contenuti)

1. Nell'accordo di programma debbono essere specificati:

a) i soggetti pubblici titolari degli interventi;

b) gli interventi di competenza di ciascuna Amministrazione partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attività, la quota di finanziamento eventualmente a cari-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

co dell'Amministrazione interessata e la rispettiva fonte;

c) l'eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea e relative modalità di acquisizione e di impiego delle risorse comunitarie;

d) i destinatari della gestione delle opere realizzate, precisando, nel caso di affidamento a consorzi da istituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione degli stessi;

e) eventuali procedimenti di arbitrato rituale e procedure sostitutive nei casi di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti; le azioni surrogatorie saranno individuate e precisate nell'accordo in relazione agli interventi specifici di cui alla lettera b);

f) il rinvio al comma 3 dell'articolo 7 quanto agli effetti dell'accordo di programma in merito ad eventuali variazioni degli strumenti urbanistici;

g) le date di inizio e di scadenza dell'accordo nonché le residue incombenze, anche a carattere surrogatorio, connesse alla chiusura delle attività.

Art. 9.

(Rapporti con il piano paesistico)

1. La programmazione regionale attuativa della presente legge è strettamente coordinata agli obiettivi, ai criteri ed ai programmi di intervento previsti dal piano territoriale paesistico della Regione.

2. La verifica della coerenza con il piano paesistico di ogni intervento previsto dalla presente legge è attuata al momento stesso dell'adozione da parte della Regione di ogni piano o programma di intervento nonché, ove necessario, attraverso la valutazione di impatto ambientale dei singoli interventi previsti.

CAPO II

COMPETENZE E RAPPORTI FRA GLI ENTI

Art. 10.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione approva il piano e gli eventua-

li stralci di cui all'articolo 2, coordina il complesso dell'azione di ricostruzione, assegna i fondi agli enti competenti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano e realizza le opere di propria competenza.

2. L'azione di coordinamento rende coerenti con le finalità della presente legge gli interventi urgenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli interventi ordinari e gli interventi di ricostruzione.

3. La Regione realizza l'opera di coordinamento con il piano di ricostruzione e gli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 8.

4. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), l'Ente Ferrovie dello Stato e l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) provvedono alla effettuazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 6 rientranti nelle attribuzioni ordinarie degli stessi enti ed amministrazioni.

5. Gli enti di cui al comma 4 comunicano alla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i rispettivi programmi nella zona della ricostruzione.

6. La Regione esercita poteri di direttiva nei confronti degli enti e delle aziende statali competenti a realizzare gli interventi previsti nel piano.

7. La Regione si pronuncia sulla compatibilità ambientale degli interventi di cui alla lettera e) dell'articolo 4. Tale dichiarazione assorbe anche quella prevista dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 11.

(Funzioni in materia di opere idrauliche e di risorse idriche)

1. Il bacino valtellinese dell'Adda ed il bacino del Brembo sono dichiarati sottobacini regionali del bacino idrografico del Po. Tutte le competenze in materia di opere idrauliche relative sono trasferite alla Regione Lombardia.

2. La Regione esercita dette funzioni e quelle concernenti l'uso e la disciplina delle

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risorse idriche anche attraverso la formazione di un apposito bacino.

3. Il sottobacino dell'Adda comprende anche i corsi d'acqua del Mera, del Lirio, dello Spoöl, del Federia e del Val di Lei.

Art. 12.

(Rapporti con il Governo)

1. Il Ministro dell'ambiente ha funzione di promozione e di verifica in ordine all'attuazione della presente legge, e garantisce il raccordo tra azione della Regione e azione del Governo.

2. Il Ministro dell'ambiente formula, entro sessanta giorni dal ricevimento, le proprie osservazioni sugli atti programmatori approvati dal consiglio regionale, con eventuale invito al riesame su punti determinati. Il consiglio regionale, prese in esame le suddette osservazioni, decide in via conclusiva.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, interviene con poteri surrogatori il Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle funzioni surrogatorie, al Ministro dell'ambiente sono demandati anche gli adempimenti. In tale ipotesi l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è soppresso. La valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale è adottata dalla regione Lombardia.

Art. 13.

(Procedure per l'approvazione del piano)

1. La Regione approva il piano secondo le procedure previste dalla vigente legislazione regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione a tal fine degli enti locali interessati e delle forze sociali, e gli apporti tecnici degli enti e delle

aziende statali competenti a realizzare il piano stesso.

Art. 14.

(Strumenti per la formazione del piano e la sua realizzazione)

1. Per la predisposizione del piano di ricostruzione, degli accordi di programma e per gli adempimenti conseguenti, la Regione istituisce un apposito ufficio di piano anche mediante l'utilizzo di consulenti esterni atti a garantire alta competenza professionale nei settori considerati.

2. La Regione, al fine di garantire apporti tecnico-scientifici adeguati, può stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca pubblici e privati o con gruppi di professionisti.

3. L'ufficio di piano predispone il piano, gli studi e gli atti preparatori, e gli atti necessari per la sua verifica con particolare riferimento agli accordi di programma. L'ufficio coordina altresì gli studi e gli incarichi di cui al comma 2.

4. La Regione, al fine di garantire il raccordo tra l'ufficio di piano, gli altri uffici regionali e gli uffici degli enti locali e degli enti ed aziende statali interessati alla predisposizione del piano ed alla sua realizzazione, convoca apposite conferenze dei servizi.

Art. 15.

(Concessioni di derivazioni d'acqua)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le concessioni d'acqua relative all'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 ed i relativi disciplinari sono sottoposti a revisione al fine:

a) di verificare la corrispondenza tra le quantità d'acqua effettivamente captate, le relative modalità di captazione e quelle previste dalla concessione relativa;

b) di garantire, anche mediante modificazione della concessione, un minimo vitale di deflusso a valle dei punti di presa, ai fini della salvaguardia dell'ecosistema, della protezione delle acque sotterranee, degli usi potabili e igienico-sanitari, del mantenimento e della

risalita della ittiofauna, della protezione della natura, della irrigazione agricola;

c) di obbligare i concessionari ad installare a loro spese apparecchiature atte a misurare le portate minime e massime dei corsi d'acqua, onde poter costantemente controllare che il quantitativo d'acqua rilasciato corrisponda a quanto stabilito dai disciplinari di concessione revisionati.

2. I disciplinari di concessione dovranno altresì prevedere l'obbligo per il concessionario di far defluire, in determinati periodi, a valle dei punti di presa maggiori quantitativi d'acqua rispetto al minimo vitale al fine sia di garantire periodicamente la pulizia dei torrenti e dei fiumi sia di assicurare, ove del caso, una attrattiva ambientale connessa allo sviluppo turistico dell'area considerata.

3. Fino alla completa revisione dei disciplinari di concessione, con l'inserimento degli obblighi sopra descritti, non potranno essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica.

4. Tale divieto si applica permanentemente nelle zone di maggior tutela ambientale: parchi nazionali, parchi e riserve regionali, parchi locali.

5. I piani di bacino idrografico, in stretto coordinamento con il piano paesistico regionale, definiscono i criteri per la concessione di nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, con lo scopo di renderle coerenti con l'obiettivo dell'uso plurimo delle acque, della tutela igienico-sanitaria e della valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici.

6. Le società concessionarie comunicano preventivamente ai sindaci competenti per territorio e all'ufficio speciale del Servizio idrografico la programmazione di esercizio degli impianti idraulici, compresa la quantità dei rilasci d'acqua a valle dei punti di prelievo nonché ogni altra notizia sulle manovre idrauliche, sul livello delle dighe e dei bacini anche in rapporto alle precipitazioni atmosferiche.

7. Nei confronti delle società autoproduttrici di energia elettrica non si applicano, per gli impianti di loro proprietà ubicati nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, le norme della legge 7 agosto 1982, n. 529.

8. I bacini idroelettrici possono essere utilizzati, su richiesta della Regione, anche ai fini della regolazione dei flussi idrici in particolari circostanze di emergenza sia di carattere alluvionale, sia di carattere siccitoso.

Art. 16.

(Verifica degli impianti idroelettrici)

1. Il Governo istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione tecnica con il compito di procedere ad una verifica delle condizioni dei manufatti: opere di presa, bacini di carico, canali di gronda e di scarico, dighe di proprietà delle società idroelettriche operanti nell'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. La commissione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, relazionerà circa lo stato e la sicurezza di tali opere.

3. Nella commissione dovranno essere presenti tecnici nominati dalla regione Lombardia, dalle provincie di Sondrio, Bergamo e Brescia e dai consorzi di bonifica integrale e montana costituiti nelle zone interessate.

4. In attesa di tale verifica è sospeso l'esercizio della centrale idroelettrica di Monastero di proprietà dell'ENEL.

Art. 17.

(Servizio idrografico e osservatorio idrogeologico)

1. In attesa dell'approvazione di norme per la riorganizzazione e il potenziamento del Servizio idrografico nazionale è istituito l'Ufficio speciale del servizio idrografico nazionale in Valtellina.

2. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati idrografici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi del territorio delle Alpi Centrali;

b) studi e ricerche per la conoscenza dell'ambiente fisico, per il migliore uso inter-settoriale delle acque pubbliche e per l'utilizzo a fine di regolazione dei flussi idrici dei bacini idroelettrici esistenti;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) vigilanza e controllo sugli impianti idroelettrici e sul rispetto da parte delle società idroelettriche dei disciplinari di concessione;

d) consulenza tecnico-scientifica alla Regione ed agli enti locali;

e) funzioni di osservatorio idrogeologico e di monitoraggio delle situazioni a rischio in collaborazione con il servizio geologico della Regione Lombardia.

3. All'organizzazione dell'Ufficio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) strutture strettamente funzionali al servizio;

b) organici costituiti da tecnici di provata esperienza reperiti anche attraverso l'istituto della mobilità;

c) gli organici debbono avere una netta prevalenza di figure tecniche rispetto a quelle amministrative.

4. La Regione Lombardia determina con propria legge le forme del coordinamento del Servizio geologico regionale con l'Ufficio speciale del servizio idrografico nazionale in Valtellina.

CAPO III

CRITERI E PRIORITÀ

Art. 18.

(Agricoltura)

1. La Regione definisce e promuove nelle aree di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 un progetto di sviluppo dell'agricoltura montana, anche quale sperimentazione di una nuova politica per la montagna lombarda, volta a mantenerne un adeguato presidio umano e ad evitarne l'abbandono ed il conseguente degrado.

2. Tale progetto prevederà sia interventi diretti degli enti pubblici, anche con l'impostazione di nuovi modelli di utilizzo delle risorse del settore, sia aiuti agli operatori privati, indirizzati anche alla riduzione dei costi ed all'incremento dei redditi.

3. Tale progetto in particolare interesserà i

settori della zootecnia, dell'utilizzo dei boschi, della viticoltura e della frutticoltura.

4. La Regione istituisce una indennità compensativa intesa ad alleviare gli svantaggi naturali del territorio di montagna.

5. L'indennità è subordinata all'impegno del coltivatore a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni ed a svolgere, sotto la direzione del comune, lavori di piccola manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua.

6. La misura annua della indennità è determinata come segue:

a) lire 3 milioni per ogni ettaro di terreno coltivato a vigneto;

b) lire 2 milioni per ogni ettaro di prato falciato su maggenghi aventi pendenza maggiore del 15 per cento;

c) lire 2 milioni per ogni ettaro di bosco coltivato;

d) lire 1 milione per ogni unità di bestiame bovino adulto allevato;

e) lire 600.000 per ogni unità di bestiame bovino inferiore ai due anni allevato;

f) lire 150.000 per ogni pecora o capra allevata.

7. L'indennità compensativa per il bestiame è subordinata all'utilizzo per almeno novanta giorni l'anno dei pascoli montani e dei maggenghi.

Art. 19.

(Gestione del patrimonio boschivo e manutenzione idraulico-forestale)

1. La Regione dispone con propria legge l'ampliamento dei compiti dell'Azienda regionale delle foreste, affidando in via sperimentale compiti di gestione e di governo del patrimonio boschivo pubblico e privato. Tale azione sperimentale si esplica nell'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. L'Azienda avrà compiti di imboschimento-rimboschimento, cure colturali e pulizie del bosco, recupero dei boschi degradati, miglioramento delle varietà colturali, lotta agli incendi, difesa fitosanitaria, manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, manutenzione e pulizia dei sentieri.

3. Allo svolgimento di tali compiti l'Azienda

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potrà provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali o con i privati cittadini proprietari di superfici boscate.

4. In caso di rifiuto della stipulazione delle convenzioni e in presenza di una grave situazione di incuria o di degrado del patrimonio boschivo, la Regione procederà all'esproprio delle relative superfici. Le aree boschive espropriate saranno trasferite al demanio dell'Azienda regionale delle foreste.

Art. 20.

(Turismo)

1. La Regione finanzia un progetto di riqualificazione, diffusione e promozione delle attività turistiche.

2. Obiettivo di tale progetto è valorizzare le aree di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 quali risorse unitarie turistiche, mediante lo sviluppo congiunto del turismo di stazione e di un turismo diffuso strettamente integrato ad esso.

3. Tale progetto, che prevede interventi diretti degli enti locali interessati e contributi in conto interesse o capitale, è volto a favorire:

a) lo sviluppo di un nuovo modello di ricettività diffusa, sia attraverso la promozione dell'offerta, sia attraverso la sua organizzazione;

b) la realizzazione di nuove strutture gestionali dello sviluppo turistico, anche attraverso società miste a prevalente capitale pubblico atte a promuovere la programmazione e l'attuazione del nuovo sviluppo turistico;

c) l'ammodernamento e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

d) la realizzazione e la sistemazione di campeggi, ostelli, rifugi alpini;

e) la sistemazione e la segnalazione di sentieri di alta montagna per l'escursionismo e l'alpinismo;

f) la realizzazione di strutture turistico-sportive;

g) lo sviluppo di termalismo nel Bormiese, in Valmasino e a S. Pellegrino;

h) l'introduzione di nuove tecnologie nella gestione delle imprese turistiche, il rinnovo

delle attrezzature per una diversa organizzazione dell'impresa;

i) la promozione turistica anche mediante forme di agevolazione per l'accesso agli impianti di risalita, alle scuole di sci, alle strutture termali e agli impianti sportivi, e per il contenimento dei costi di trasporto a favore del turismo organizzato.

Art. 21.

(Industria e artigianato)

1. La Regione predispone, all'interno del piano di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 2, un progetto per l'industria e l'artigianato dei territori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. Tale progetto privilegia lo sviluppo di attività connesse alle specifiche caratteristiche dei territori interessati anche mediante integrazione con gli altri settori economici dell'agricoltura e del turismo; utilizza anche gli strumenti degli incentivi per il sostegno della domanda di beni locali e della fornitura di servizi reali alle imprese: innovazione tecnologica, centro di informazione sugli affari, eccetera.

3. Tale progetto prevede un programma pluriennale di formazione per i giovani, con particolare riguardo alle nuove professioni richieste da uno sviluppo economico integrato e da un nuovo modello di gestione del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Art. 22.

(Parchi)

1. Gli interventi a favore dei parchi regionali e del parco nazionale dello Stelvio sono finalizzati:

a) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale;

b) agli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo per l'utilizzazione sociale dei parchi;

c) alla valorizzazione di ambienti naturali da attrezzare per scopi turistici, compatibilmente con la destinazione del territorio e le

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prescrizioni della pianificazione territoriale e paesaggistica del parco;

d) alla sistemazione ed alla segnaletica dei sentieri, ed alla realizzazione di itinerari e di circuiti escursionistici;

e) alla realizzazione di rifugi, di punti di sosta e di ristoro;

f) alla promozione turistica dei parchi;

g) alla riimmissione di fauna selvatica.

2. I finanziamenti a tal fine stanziati dal piano di sviluppo socio-economico sono attribuiti agli enti gestori dei parchi di cui al comma 1 previa presentazione di un apposito progetto.

Art. 23.

(Indennizzi per la ricostruzione)

1. La Regione regola la concessione di indennizzi per la ricostruzione di unità immobiliari distrutte dalle calamità di cui alla presente legge.

2. L'indennizzo è concesso per una sola unità immobiliare destinata ad abitazione civile o rurale.

3. La Regione stabilisce criteri e parametri in analogia alla vigente normativa sull'edilizia economica e popolare.

4. Allo scopo di incrementare la disponibilità di alloggi a favore delle popolazioni colpite, la Regione eroga ai comuni e agli Istituti autonomi case popolari sovvenzioni per finanziare un progetto straordinario di edilizia residenziale pubblica.

5. Tale progetto comprende anche interventi a favore della cooperazione abitativa e privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 24.

(Servizi)

1. Il piano di sviluppo socio-economico individua l'insieme dei servizi di trasporto, di formazione professionale, sanitari, sociali e culturali di competenza della Regione, dei

comuni, delle province e degli altri enti locali e di loro aziende.

2. In particolare il piano indica le modifiche da apportare ai servizi per il perseguimento delle finalità di sviluppo dell'area e individua i costi relativi.

3. Il piano individua altresì i costi relativi alla gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti realizzati dal piano di competenza degli enti di cui al comma 1.

4. Il piano per ciascun intervento determina la quota parte dei maggiori costi, che fa eventualmente carico al bilancio regionale.

Art. 25.

(Opere pubbliche)

1. I finanziamenti per le strade statali sono utilizzati per la sistemazione, anche mediante ammodernamento e riqualificazione delle strade statali 38 e 36 per la parte sita nella Val Chiavenna e per il completamento dei programmi ANAS in corso, la riqualificazione della strade statali 510 Sebino, 42 Valle Camonica, 39 Aprica-Edolo e per la messa in sicurezza della strada statale 470 della Val Brembana.

2. I progetti attuativi di tali opere sono sottoposti dalla Regione a valutazione di impatto ambientale, con studi a cura e carico dell'ente progettante l'opera, e privilegiano interventi di riorganizzazione funzionale della viabilità esistente, riducendo al minimo necessario l'impegno di nuovo territorio.

3. I finanziamenti per il ripristino e la ricostruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono concessi agli enti locali per il ripristino o la ricostruzione di opere ed edifici pubblici: acquedotti, fognature, depuratori, scuole, strutture sportive, centri sociali, municipi, eccetera, distrutti o danneggiati, e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tali contributi coprono il totale della spesa ritenuta ammissibile.

4. L'Ente Ferrovie dello Stato utilizza i fondi per la rete ferroviaria per il potenziamento del tratto Lecco-Tirano, attraverso nuove armature, sistemi di sicurezza, nuove aree per incroci di treni e la eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti con priorità per il tratto Colico-Sondrio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1205

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GOLFARI ED ALTRI

TITOLO I

FINALITÀ, OBIETTIVI, PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

(Finalità generali)

1. Al fine di provvedere alle conseguenze dell'alluvione dell'estate 1987 e all'opera di ricostruzione della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Como, Bergamo e Brescia, così come sono state individuate ai sensi del comma 1, articolo 1, lettera a) del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e relativi decreti, è assegnato alla regione Lombardia, nell'ambito di una previsione di intervento di durata decennale, l'assegnazione di un contributo di complessive lire 5.000 miliardi.

2. La Regione determina, sulla base degli studi predisposti ai sensi del comma 7, articolo 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 470 del 1987, i programmi operativi pluriennali, gli obiettivi, le forme e le modalità di attuazione degli interventi, nell'osservanza di quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

(Obiettivi e forme di intervento)

1. Gli interventi dei programmi operativi regionali sono finalizzati:

a) alla stabilità del territorio mediante le necessarie opere idrauliche, di riassetto idrogeologico e di difesa del suolo, salvaguardando il patrimonio culturale e sociale delle popolazioni;

b) alla ricostruzione degli insediamenti abitativi e produttivi, nonchè di ogni altra struttura inerente all'urbanizzazione primaria e secondaria, nel quadro di un riassetto

organico del territorio e dell'ambiente; per quanto riguarda i fabbricati distrutti o danneggiati già parzialmente indennizzati, il relativo programma operativo stabilisce le misure definitive;

c) alla organizzazione, all'ammodernamento e all'estensione dei sistemi di accesso, di viabilità e di trasporto della intera area interessata al fenomeno alluvionale. A tal fine, obiettivo prioritario è quello di dotare la provincia di Sondrio e le zone colpite delle adiacenti province di collegamenti tali da favorire il costituirsi di un'area sociale ed economica intervalliva a supporto degli insediamenti produttivi e di servizio; in tale contesto sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i cantoni svizzeri del Ticino e dei Grigioni, nonchè quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

d) alla riattivazione e al sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole, turistiche, artigianali e manifatturiere in una prospettiva di sviluppo della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone individuate ai sensi del precedente articolo;

e) alla distribuzione articolata nel territorio dei servizi sociali, formativi e d'istruzione superiore al fine di favorirne l'accesso e l'utilizzazione da parte della popolazione della provincia di Sondrio e delle zone colpite delle adiacenti province, nel quadro di rinnovate condizioni di sviluppo economico e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3, comma 3, lettera b), opera secondo le seguenti forme di intervento:

a) interventi diretti per l'effettuazione delle opere pubbliche inerenti al riassetto idrogeologico, alla regimazione delle acque, alla difesa del suolo, all'edilizia con caratteristiche agricole, agrituristiche e di presidio del territorio di montagna, alla viabilità, ai trasporti e ai servizi civili e di urbanizzazione in genere;

b) contributi in conto capitale e interessi a enti e privati per il ripristino, la ristrutturazione e la rilocalizzazione territoriale, ove necessaria, degli immobili e dei nuclei abitativi, nonchè per gli interventi di restauro degli immobili di interesse pubblico;

c) contributi in conto capitale e interessi a privati sulle operazioni di indebitamento, attuate anche mediante locazione finanziaria, in essere alla data del 18 luglio 1987, destinati alle attività produttive che abbiano subito rallentamenti in seguito agli eventi calamitosi;

d) contributi in conto capitale e interessi a privati, enti e società anche cooperative, singoli o associati, per gli investimenti nella provincia di Sondrio e nelle zone colpite delle adiacenti province di Como, Bergamo e Brescia, secondo modalità differenziate per aree territoriali e comparti produttivi e con priorità per le piccole e medie imprese che aumentino i livelli occupazionali della popolazione residente alla data del 18 luglio 1987;

e) incentivi a privati, enti e società anche cooperative, singoli o associati, per il sostegno della domanda di beni, prodotti e servizi offerti e caratterizzanti il sistema socio-economico delle stesse zone;

f) fornitura diretta di servizi per l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata specie per attività integrate a agricoltura - turismo - ambiente e incentivi per la fornitura o l'acquisto degli stessi servizi;

g) contributi straordinari alle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, nonché ai comuni e alle comunità montane delle zone colpite, per il ripristino dei servizi amministrativi e sociali e il loro adeguamento alle mutate condizioni dei luoghi, nonché contributi straordinari ad integrazione dei bilanci degli enti per il recupero ed il mantenimento delle ordinarie condizioni di equilibrio economico-finanziario;

h) corresponsione di contributi straordinari alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia, sulle quali abbiano gravato oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 384 del 1987 convertito dalla citata legge n. 470 del 1987, sempre che tali oneri siano documentati sulla base delle scritture contabili previste dalla legge;

i) interventi diretti, anche attraverso accordi di programma tra amministrazioni diverse, per la realizzazione delle grandi reti energetiche e di mobilità delle persone, delle

merci, dell'informazione tali da togliere la Valtellina dall'isolamento sociale e culturale;

l) contributi agli enti locali come precisato dalle successive disposizioni in materia di finanza locale.

Art. 3.

(Programmazione degli interventi)

1. La regione Lombardia è il centro unitario e responsabile, con compiti di iniziativa e coordinamento complessivi, degli interventi da attuarsi ai sensi della presente legge e sulla base dei finanziamenti concessi dallo Stato, di quelli propri e di eventuali altri soggetti.

2. A tal fine, sentite le province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia e le comunità montane e tenuto conto delle proposte avanzate dai comuni interessati e dalle organizzazioni sociali delle province e con la collaborazione delle amministrazioni statali e degli enti pubblici per gli investimenti di loro interesse, la Regione predispone e approva uno o più programmi operativi pluriennali, annualmente aggiornati, adottando gli eventuali provvedimenti legislativi necessari.

3. I programmi operativi pluriennali si riferiscono al complesso delle opere, iniziative e attività di carattere socio-economico; alle opere di riassetto territoriale e di difesa del suolo; a quelle relative alle infrastrutture e agli investimenti pubblici. Essi, inoltre:

a) specificano gli interventi che si intendono realizzare per i singoli settori ed aree, ripartendo i finanziamenti fra gli interventi stessi;

b) individuano i soggetti competenti ad eseguire i diversi interventi. Al riguardo la Regione si avvale, di norma, delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi distribuendo fra questi i relativi compiti operativi anche in deroga alle competenze in vigore, nonché delegando o subdelegando l'esercizio delle funzioni necessarie o stipulando accordi di programma o altre convenzioni o intese operative e disponendo ogni altra modalità di collaborazione tra più soggetti per l'effettuazione di attività di interesse comune;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) individuano, nell'ambito delle determinazioni di cui alle lettere precedenti, gli interventi da effettuarsi dalle amministrazioni statali e degli enti nazionali, secondo quanto specificato al successivo articolo 4, ed i relativi finanziamenti, nonché gli indirizzi e le direttive necessarie per coordinare gli interventi con quelli attuati direttamente dalla Regione o dagli enti locali;

d) definiscono le necessarie determinazioni localizzative prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici anche in deroga alle limitazioni di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985, quando ciò sia necessario per evitare fenomeni di abbandono del territorio, spopolamento ed emigrazione;

e) disciplinano le modalità di controllo e di verifica sull'attuazione degli interventi, prevedendo fra l'altro il potere sostitutivo della Regione nel caso di inerzia dei soggetti preposti all'attuazione degli stessi e l'istituzione di un nucleo ispettivo di verifica dell'attuazione degli interventi medesimi, con il compito di riferire alla Regione sullo stato di avanzamento delle opere e sulla coerenza degli interventi con gli obiettivi prefissati di sviluppo sociale, economico e territoriale.

Art. 4.

(Attuazione dei programmi)

1. Per l'attuazione dei programmi operativi pluriennali la Regione è delegata ad esercitare le funzioni necessarie spettanti ordinariamente ad organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese le amministrazioni autonome, gli enti pubblici dipendenti dallo Stato, di cui può avvalersi sulla base di specifiche convenzioni e intese.

2. Per quanto riguarda gli interventi disposti dai programmi operativi pluriennali che rientrano nelle attribuzioni ordinarie del Magistrato del Po, dell'ANAS, dell'Ente Ferrovie dello Stato, dell'Enel, della Cassa depositi e prestiti, l'effettuazione degli interventi medesimi resta di spettanza di tali enti con i quali la Regione definirà accordi di programma.

3. Per il coordinamento e l'attuazione dei programmi, la Regione - anche in deroga alle proprie normative - affida il mandato al

presidente della Giunta o suo delegato costituendo un servizio speciale per il coordinamento generale delle attività e iniziative riguardanti la Valtellina e le zone adiacenti.

4. Gli interventi devono essere attuati secondo modalità e procedure semplificate da determinarsi con i programmi operativi pluriennali anche in deroga alle leggi vigenti e ai principi della contabilità generale dello Stato e degli enti locali.

5. Il termine per il controllo degli atti degli organi regionali e locali sottoposti soltanto a controllo di legittimità secondo le leggi vigenti è ridotto della metà.

6. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del Bollettino ufficiale della Regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE MATERIE

Art. 5.

(Disposizioni in materia di urbanistica, opere idrauliche, igieniche e di difesa del suolo)

1. In materia urbanistica la Regione, nell'ambito del programma di riassetto organico del territorio e di difesa del suolo o anche con specifici atti, predispone gli indirizzi e le direttive per la revisione coordinata dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica interessanti il territorio della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Como, Bergamo e Brescia. In un atto della Regione sono elencati le attività, gli insediamenti, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a valutazione di impatto ambientale.

2. I comuni e gli altri enti locali interessati, individuati ai sensi del precedente articolo 1, sono tenuti a predisporre la revisione degli strumenti urbanistici.

3. In attesa della revisione degli strumenti urbanistici di cui al comma 2, il rilascio di concessioni per l'effettuazione di attività urba-

nistiche ed edilizie, purchè conformi agli strumenti vigenti, è subordinato ad un preventivo nulla-osta delle comunità montane competenti che accerti la compatibilità di tali attività con la mutata situazione dei luoghi, con le necessità di riassetto idrogeologico e, in generale, con il rispetto dell'ambiente.

4. La Regione, nell'ambito dei comuni interessati, può individuare quelli per cui cessa la subordinazione al nulla-osta delle comunità montane competenti; tale effetto può essere limitato anche a parti del territorio comunale.

5. In materia di difesa del suolo le funzioni per realizzare la gestione unitaria di bacino spettanti all'amministrazione centrale sono delegate alla Regione per quanto riguarda il bacino dell'Adda, del lago di Como, del Brembo e dell'Oglio. Tra l'amministrazione centrale e regionale viene stipulato uno specifico accordo di programma per il coordinamento degli interventi delegati con quelli più generali del bacino del Po.

6. Al fine di procedere al miglioramento della regolazione delle acque del lago di Como, la Regione, nei programmi operativi, riserva alla provincia di Como uno stanziamento di lire 20 miliardi. Tale importo dovrà consentire la regolazione automatizzata di tutte le grandezze afferenti al bacino fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione con particolare riguardo all'area di piazza Cavour nella città di Como. Gli interventi previsti dal presente comma rientrano nell'accordo di programma di cui al comma 5.

7. È riservata alla provincia di Sondrio, nell'ambito del relativo programma operativo regionale, la somma di lire 50 miliardi per la realizzazione delle opere necessarie ad eliminare il pericolo derivante dalla frana incombente sull'alveo del torrente Tartano.

8. È riservata al consorzio rifiuti solidi urbani della Valtellina e dell'alto Lario con sede in Sondrio, nell'ambito del relativo programma operativo regionale, la somma di lire 7 miliardi.

9. Sentiti gli enti locali interessati alla presente legge, la Regione determina un programma operativo pluriennale riguardante le opere igienico-sanitarie e di disinquinamento.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di viabilità, trasporti, reti energetiche)

1. I programmi operativi pluriennali di viabilità e trasporti devono coordinarsi con le previsioni del piano decennale per la viabilità statale, i relativi piani di attuazione triennale e i piani statali relativi ai trasporti. Sulla base delle risorse messe a disposizione dalla presente legge e di eventuali altre risorse disponibili, la Regione definisce con i competenti organi dell'amministrazione centrale accordi di programma volti a realizzare opere e infrastrutture interessanti le zone colpite dalla calamità secondo le linee indicate dal comma 2.

2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1, sono definiti, ed elencati in ordine di priorità rispetto alla rapidità dell'esecuzione e all'efficacia degli obiettivi, i seguenti collegamenti:

a) nuovo collegamento stradale diretto con il Canton Ticino per mezzo del traforo del S. Jorio;

b) nuovo collegamento stradale con la Val Brembana attraverso il traforo del S. Marco;

c) perfezionamento del collegamento con la zona dei Grigioni attraverso l'integrazione passeggeri e merci in Tirano fra le linee ferroviarie italiane e le ferrovie elvetiche;

d) collegamento stradale fra l'alta Valtellina e la Val Camonica attraverso il traforo del Mortirolo;

e) realizzazione dell'aeroporto di Caiolo e dell'eliporto di Bormio e definizione del ruolo e degli interventi conseguenti per quanto riguarda l'aeroporto di Orio al Serio;

f) direttrice stradale Colico-Merano con il traforo dello Stelvio in alternativa alla attuale strada statale n. 38;

g) accelerazione dei programmi per l'attraversamento della città di Lecco e il collegamento autostradale Sondrio-Vimercate;

h) realizzazione del traforo subsommitale del valico di Montespluga nonchè del monte di S. Fidelino tra la provincia di Como e la Valchiavenna inferiore;

i) ampliamenti e ammodernamenti delle strade statali del Foscagno, del Gavia e della val Brembana;

l) ristrutturazione delle ferrovie Lecco-Sondrio-Tirano, in linea veloce a doppio binario, nella prospettiva e a sostegno delle relazioni comunitarie e internazionali come prima fase attuativa della linea dello Spluga programmata dal piano generale dei trasporti;

m) ammodernamento della linea Colico-Chiavenna;

n) ammodernamenti, varianti e ampliamenti delle strade statali n. 36 e n. 340 (Regina) e delle strade provinciali afferenti alle zone colpite.

3. Per quanto riguarda le reti energetiche, i programmi operativi devono provvedere prioritariamente alla metanizzazione delle zone colpite in provincia di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia ed al completamento dei programmi di elettrificazione rurale e agrituristica delle zone montane.

4. D'intesa fra i competenti organi dello Stato, della Regione, delle province e delle comunità montane interessate, le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, attualmente in esercizio nella provincia di Sondrio, sono sottoposte a una verifica amministrativa e a un controllo delle condizioni dei manufatti. All'uopo è costituita una commissione, presieduta dal Ministro competente che può delegare il Presidente della Regione, che redige un rapporto e indica l'adozione delle conseguenti misure di revisione e di messa in sicurezza, con particolare riguardo all'invaso cosiddetto di Selvetta.

5. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alla scadenza delle concessioni di grande derivazione relative ad impianti siti nel territorio contemplato dalla presente legge, l'Enel non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1 della stessa legge.

6. È ricostituito a carico dell'Azienda energetica municipale di Milano (AEM) l'obbligo della fornitura gratuita di energia elettrica sussistente nei confronti del Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina (CIAV) con sede in Tirano avanti il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 651. In luogo dell'energia fornita nella suddetta data l'AEM verserà il controvalore secondo le tariffe in vigore o, ove venisse meno il regime tariffario, secondo il prezzo di mercato. Correlativamente l'AEM viene libera-

ta dall'obbligo di fornitura nei confronti dell'Enel.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di turismo e di sport)

1. I programmi operativi pluriennali per il settore del turismo e dello sport prevedono specifici interventi diretti a riqualificare, diffondere e promuovere il comparto, oltre che mediante interventi diretti alla Regione e degli enti locali, anche mediante contributi in conto capitale e in conto interessi agli operatori privati e agli enti territoriali.

2. Tali interventi devono armonizzarsi con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Regione per la revisione coordinata degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto disposto dal comma 1 del precedente articolo 6.

3. Nei programmi sono in particolare previsti:

a) la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica di tipo diffuso e agrituristico che aumenti l'offerta complessiva di ricettività;

b) la realizzazione di strutture integrate che producano servizi a favore dei singoli operatori e degli enti locali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie nella gestione;

c) la riqualificazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera, dei campeggi, degli ostelli e dei rifugi alpini;

d) la realizzazione di infrastrutture e strutture sportive, turistico-sportive e ricreative;

e) lo sviluppo del termalismo, anche mediante la partecipazione di privati in società miste a prevalente capitale pubblico;

f) la promozione turistica, in particolare per i periodi di bassa stagione, mediante forme di agevolazione per l'accesso agli impianti sportivi, alle scuole di sci e di alpinismo.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e rimboschimento)

1. Per il settore agricolo e forestale i programmi operativi pluriennali, in armonia con le direttive e gli indirizzi emanati dalla Regione per la revisione coordinata degli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, così come previsto dal primo comma del precedente articolo 6, prevedono:

a) la ricomposizione fondiaria agevolata;
b) il censimento delle terre incolte anche al fine di promuovere la costituzione di unità produttive idonee;

c) la determinazione delle zone nelle quali la durata minima dei contratti di affitto con cooperative di lavoro è ridotta a sei anni, anche in assenza dei presupposti indicati nell'articolo 3 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 e il relativo canone sia sostituito con una partecipazione agli utili nella misura pattuita;

d) i piani zonali di recupero e sviluppo agricolo, rivolti anche a dotare le aree considerate di servizi civili e di infrastrutture adeguate, ivi compresi impianti per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

e) i programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale anche su boschi non mantenuti dai proprietari;

f) il finanziamento di piani di miglioramento aziendale, nell'ambito dei piani zonali di cui alla precedente lettera d);

g) la concessione di aiuti di avviamento a cooperative di lavoro, nonché ad associazioni di agricoltori aventi lo scopo di fornire i servizi alle aziende agricole;

h) la corresponsione di una indennità compensativa intesa ad alleviare gli svantaggi naturali del territorio di montagna e a mantenere il coltivatore nel territorio montano.

2. I programmi operativi pluriennali dispongono altresì a favore delle imprese agricole, l'erogazione di contributi sulle operazioni di indebitamento attuato anche mediante locazione finanziaria, in essere alla data del 18 luglio 1987, per quelle attività produttive che abbiano subito rallentamento in seguito agli eventi calamitosi.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di ricerca scientifica, studi superiori e cultura)

1. Al fine di effettuare studi e ricerche interdisciplinari diretti alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo economico della montagna,

nonchè a fornire alla Regione e agli enti locali delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, indicazioni scientifiche per la pianificazione territoriale ed economica, la Regione procede alla istituzione di un «Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine». Tale istituto è inserito, sulla base di apposita convenzione, nella rete degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale metterà a disposizione la propria sede di Varenna riadattata allo scopo e per la quale la Regione provvede con i finanziamenti della presente legge alle spese di ristrutturazione.

2. Per avviare i giovani a studi superiori coerenti con lo sviluppo, la riconversione, la ricerca ambientale e relativi all'economia delle aree alpine, il piano universitario nazionale prevede il distacco, dalle Università lombarde - in particolare da quelle di Bergamo e Brescia - all'area interessata al fenomeno alluvionale, di quelle facoltà, corsi di laurea e scuole atti a promuovere una specifica e adeguata cultura superiore. La Regione, di intesa con le province interessate, provvede alle relative sedi e alle attrezzature adeguate con i finanziamenti della presente legge.

3. Un programma operativo pluriennale adottato dalla Regione ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, prevede l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria degli immobili aventi interesse storico e artistico.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati alle imprese)

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nei dieci anni successivi al 18 luglio 1987 nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi del precedente articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti al tasso di interesse agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fino al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 50 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. La Regione concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla Regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle previste agevolazioni alle nuove imprese è subordinata alla partecipazione alla stessa di residenti o di imprese aventi sede legale o impianti nelle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia o di enti pubblici aventi sede nelle stesse province in misura non inferiore al 50 per cento del capitale sociale delle stesse. La medesima condizione si applica alla costituzione di consorzi o di associazioni tra imprese con riferimento alle quote di partecipazione.

6. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

7. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

8. Dalle provvidenze disposte in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'estate 1987 dovranno essere detratte le somme percepite dai soggetti stessi a titolo di indennizzo derivante da contratti assicurativi. Qualora l'indennizzo non fosse stato ancora liquidato all'atto della concessione delle prov-

videnze, la Regione subentrerà nei diritti dell'assicurato.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

Art. 11.

(Imposta di registro)

1. Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni individuati a norma del precedente articolo 1 nonchè di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 18 luglio 1987 e la conservi dalla data dell'acquisto.

2. L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma 1, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi.

3. Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

4. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme urbanistiche per le zone residenziali, revisionate ai sensi del precedente articolo 5.

5. Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta documentazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 12.

(Irpéf)

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei

comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1 possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1987 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 22 novembre 1980, n. 840, e 30 marzo 1981, n. 104, è stata versata nel 1986 a titolo di acconto di quanto dovuto per l'anno 1987.

Art. 13.

(Aliquota IVA)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in ordine alla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1 trovano applicazione per un decennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è maggiorato di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativa ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio di attività economiche localizzate nella provincia di Sondrio e nelle adiacenti zone individuate ai sensi del precedente articolo 1 a favore di operatori economici aventi sede, domicilio o che svolgono la loro prevalente attività nella provincia di Sondrio e nelle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia.

3. La detrazione di cui al comma 2 è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonchè nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa

siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

Art. 14.

(Ilor)

1. Nei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia, individuate ai sensi del precedente articolo 1, trova applicazione, per un decennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge, l'esenzione dall'Ilor sugli utili reinvestiti prevista dagli articoli 102, 121 e 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a favore delle imprese costituite dopo il 18 luglio 1987 o che, dopo la stessa data, abbiano proceduto all'ampliamento o al rinnovamento dei loro impianti.

2. Nei comuni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, per un decennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, le esenzioni dall'Ilor di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. La disposizione del precedente comma 1 si applica anche alle imprese alberghiere che, pur non avendo subito danni agli impianti, abbiano subito a causa dell'evento una grave limitazione della loro attività.

4. Il termine dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 15.

(Irpeg)

1. Le imprese aventi sede legale dalla data del 18 luglio 1987 nel territorio dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia individuate ai sensi del precedente articolo 1, hanno titolo, per un decennio dalla data di entrata in vigore della legge, alla riduzione del 50 per cento dell'Irpeg nelle

forme di cui all'articolo 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Alle imprese che si costituiscono per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio dei comuni medesimi è riconosciuta l'esenzione totale, per un decennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Irpeg, nei casi e nelle forme di cui all'articolo 105, primo comma, del testo unico richiamato al comma 1.

Art. 16.

(Oneri sociali)

1. Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia, relativamente al personale dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° ottobre 1988 e fino al 31 dicembre 1990.

2. L'esonero di cui al precedente comma 1 è esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazione sociale obbligatoria previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 18 luglio 1987 nel territorio dei medesimi comuni.

3. Il recupero delle somme dovute per tributi e contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, non versate nè riscosse in dipendenza delle sospensioni dei termini disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferme restando le altre disposizioni dell'ordinanza 28 dicembre 1987 n. 1316/FPL e 30 dicembre 1987 n. 1317/FPL del Ministro per il coordinamento della protezione civile, avverrà nei confronti dei soggetti previsti dalle medesime ordinanze, in ventiquattro rate bimestrali.

4. Le somme di cui al comma 3, in quanto temporaneamente trattenute dai contribuenti, non costituiscono reddito imponibile.

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 17.

(Incremento del fondo ordinario per la finanza locale)

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivati agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 20 ottobre 1987, n. 440, è incrementato, a carico del fondo regionale di cui al precedente articolo 1, per l'anno 1988, del complessivo importo di lire 20 miliardi da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e lire 4 miliardi e lire 15 miliardi, rispettivamente, in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui al precedente articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane e ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1986 come risultante dalle statistiche ISTAT.

3. Ai comuni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 18.

(Mutui agli enti locali)

1. I mutui contratti dagli enti locali interessati alla presente legge negli anni 1987 e precedenti sono assunti a carico del bilancio dello Stato. Con provvedimento del Ministro del tesoro si provvederà a congruagliarne l'onere con il fondo di cui al precedente articolo 1.

2. Nei confronti degli stessi enti i limiti di cui all'articolo 3, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla

legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono fissati, per l'anno 1988, in misura pari all'intera rata di ammortamento.

3. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge è elevato a lire 300 milioni ed è esteso anche a favore dei comuni con più di 5.000 abitanti.

Art. 19.

(Mutui della Cassa depositi e prestiti)

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alla regione Lombardia e agli enti locali di cui al precedente articolo 1 sulla base dei programmi operativi pluriennali approvati ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la Regione stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 5.000 miliardi fino al 1997, si provvede, quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1988 e a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la ricostruzione della Valtellina».

DISEGNO DI LEGGE N. 1252

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FORTE ED ALTRI

—

TITOLO I

INTERVENTI E MISURE FINANZIARIE

Art. 1.

1. Allo scopo di provvedere al completamento delle opere di ricostruzione e allo sviluppo economico della Valtellina e delle altre aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia, colpite dalle avversità naturali dei mesi di luglio e agosto 1987 e individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è stanziato, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un finanziamento di lire 500 miliardi per l'anno 1988, 800 miliardi per l'anno 1989, 800 miliardi per l'anno 1990 e 900 miliardi per l'anno 1991, di cui il 70 per cento è riservato agli interventi da effettuarsi nella Valtellina.

2. I fondi di cui al comma 1 sono assegnati alla regione Lombardia, con decreto del Ministro dell'ambiente, a seguito dell'approvazione del piano e del programma di ricostruzione e di sviluppo predisposti dalla regione Lombardia o di stralci operativi di essi, approvati dalla regione medesima al fine di assicurare il sollecito avvio degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza delle aree colpite.

Art. 2.

1. Gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e di sviluppo devono avere la duplice finalità di ricostruzione e messa in sicurezza delle aree colpite, di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché di riconversione e di sviluppo delle medesime.

2. In particolare, detti interventi devono essere volti ad assicurare:

a) la salvaguardia e la stabilità del territorio mediante le necessarie opere idrauliche, di riassetto idrogeologico e di difesa del suolo;

b) la ricostruzione degli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio nonché di ogni altra infrastruttura primaria e secondaria;

c) il ripristino, l'ammodernamento e l'estensione dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto delle aree predette con priorità per gli interventi diretti al ripristino di normali condizioni di accesso ai comuni dell'Alta Valtellina;

d) la riattivazione, il sostegno e lo sviluppo anche mediante opportune forme di riconversione delle attività produttive.

Art. 3.

1. Per la redazione del piano e del programma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, così come modificato dalla legge di conversione 19 novembre 1987, n. 470, è assegnato alla regione Lombardia un fondo di lire 20 miliardi da imputarsi allo stanziamento previsto nel comma 1 dell'articolo 1 per l'anno 1988.

Art. 4.

1. Il piano ed il programma devono essere articolati in fasi pluriennali; per l'attuazione è delegato alla regione Lombardia l'esercizio delle funzioni necessarie spettanti ordinariamente ad organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese le amministrazioni autonome e gli enti pubblici dipendenti dallo Stato.

Art. 5.

1. Per gli interventi che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata con gli enti locali ed altri soggetti pubblici ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, la regione promuove la conclusione fra di essi di un accordo di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programma che attui il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza e ne determini, fra l'altro, i tempi, le modalità e le eventuali quote di finanziamento rispettive stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. All'accordo di programma si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sostituendo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il Ministro dell'ambiente.

Art. 6.

1. I contributi e gli incentivi relativi ad ampliamenti o a nuovi investimenti, da effettuarsi in conformità alle previsioni del piano e del programma, dovranno essere contenuti nei limiti indicati dalla presente legge.

Art. 7.

1. L'entità dei contributi in conto capitale, nonché i tempi della corresponsione, se non previsti *una tantum*, dovranno essere definiti per aree di intervento omogenee.

2. I contributi, comunque, non potranno essere di durata superiore al decennio, dovranno essere graduati per scaglioni progressivi e non oltrepassare la soglia massima del 70 per cento del costo dell'investimento, comprensivo dei beni immateriali.

3. I contributi afferenti le imprese ed enti esercenti attività culturali, sportive, sanitarie, del tempo libero, di sostegno al turismo ed impianti di risalita sono determinati nella misura fissa del 70 per cento dell'investimento complessivo.

Art. 8.

1. I contributi in conto interessi, da assoggettarsi alla disciplina prevista dall'articolo 7 per i contributi in conto capitale non potranno essere assoggettati ad un tasso superiore al 40 per cento del tasso di riferimento.

Art. 9.

1. Ai fini della assegnazione dei contributi sopra indicati, la regione dovrà individuare in via generale, nonché accertare la sussistenza in concreto delle relative condizioni di ammissibilità.

2. La funzione di accertamento potrà essere effettuata anche mediante il conferimento di delega ad enti e soggetti provvisti di sicura e specifica esperienza in materia, secondo modalità che prevedano, a favore della regione, l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla unitarietà dei criteri operativi adottati.

Art. 10.

1. Alle imprese, anche operanti in associazione o nella forma consortile, che effettuino investimenti in beni materiali e immateriali nelle aree indicate nell'articolo 1 della presente legge, sono concessi, per un quinquennio, i seguenti benefici fiscali:

a) sospensione della tassazione ai fini dell'imposta sul reddito dell'80 per cento degli utili lordi qualora accantonati in apposito fondo di bilancio;

b) sottrazione definitiva all'imposizione, nella misura degli investimenti netti effettuati nel quinquennio successivo.

Art. 11.

1. I contributi e gli sgravi fiscali previsti dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge si applicano anche alle imprese di servizi.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, che acquisiscano servizi sulla base delle tipologie e secondo le modalità fissate con decreto regionale, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate entro il limite massimo di lire 250 milioni annui.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il predetto decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e contenere altresì l'indicazione della previsione globale di spesa che, su base annua e per un triennio, non potrà essere comunque superiore a lire 40 miliardi.

4. Alla relativa assegnazione a favore della regione provvederà il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, a seguito dell'emanazione del decreto regionale.

Art. 12.

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, non versate nè riscosse in dipendenza delle sospensioni dei termini disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferme restando le altre disposizioni delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1316/FPL e n. 1317/FPM, rispettivamente del 28 e 30 dicembre 1987, avverrà, nei confronti dei soggetti previsti dalle medesime ordinanze, in ventiquattro rate bimestrali.

2. Le somme di cui al comma 1, in quanto temporaneamente trattenute dai contribuenti, non costituiscono reddito imponibile.

3. Le imprese artigiane ed industriali, nonché quelle esercenti attività turistica anche mediante locazione totale o parziale di unità abitative, che siano state gravemente danneggiate ed abbiano provveduto alla riparazione o ricostruzione degli impianti sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e, ai fini dell'esenzione decennale dall'Ilor, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il riconoscimento dell'esenzione compete a seguito di richiesta fatta dagli imprenditori interessati contestualmente alla presentazione della correlativa dichiarazione dei redditi corredata dalla attestazione del sindaco, provvista del parere di conformità espresso dal competente ufficio del genio civile, relativa al danno e alla sua gravità.

Art. 13.

1. I benefici previsti dagli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come richiamati dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, si applicano anche alle imprese esercenti attività turistiche e di gestione di impianti sportivi indipendentemente dal fatto che abbiano subito danni materiali alle strutture.

Art. 14.

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alla scadenza delle concessioni di grande derivazione relative ad impianti siti nel territorio contemplato dalla presente legge, l'Enel rinuncerà ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della stessa legge.

Art. 15.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è incrementato per l'anno 1988 del complessivo importo di lire 20 miliardi da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e lire 4 miliardi e lire 15 miliardi rispettivamente in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane e ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1986, come risultante dalle statistiche Istat.

3. Ai comuni non si applicano le disposizio-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 16.

1. I mutui contratti dagli enti locali negli anni 1987 e precedenti sono assunti a carico del bilancio dello Stato. Nei confronti degli stessi enti i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono fissati, per l'anno 1988, in misura pari all'intera rata di ammortamento.

2. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge è elevato a lire 300 milioni ed è esteso anche a favore dei comuni con più di 5.000 abitanti.

Art. 17.

1. Per la sistemazione delle strade statali ricadenti nel territorio contemplato dalla presente legge è stanziata la somma complessiva per il quinquennio 1989-1993 di lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferita all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1989 e di lire 125 miliardi per ciascun anno successivo.

Art. 18.

1. Alla regione Lombardia è assegnata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi per l'anno 1989 da imputarsi allo stanziamento di cui all'articolo 1 della presente legge a titolo di contributo per la spesa relativa agli indennizzi da corrispondere in dipendenza dei danni subiti dai proprietari di immobili adibiti ad uso agricolo, industriale, commerciale ed abitativo, ove non compresi nelle vigenti disposizioni.

2. La regione stabilirà in sede di piano e di programma le misure degli indennizzi e le modalità della loro corresponsione.

Art. 19.

1. È assegnata alla regione Lombardia la somma di lire 50 miliardi per la realizzazione delle opere necessarie ad eliminare il pericolo derivante dalla frana incombente sull'alveo del torrente Tartano.

2. Ove la regione Lombardia non abbia provveduto, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiudicazione dei lavori, provvederà mediante pubblica gara il comune di Talamona. In tal caso, ad aggiudicazione intervenuta, la regione Lombardia porrà a disposizione del comune il personale occorrente per la gestione del rapporto di appalto.

TITOLO II

SOGGETTI E PROCEDURE DI PIANO

Art. 20.

1. I soggetti attuatori del piano, sulla base delle competenze in esso individuate, sono la regione, le province, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, le amministrazioni, gli enti e le aziende dello Stato secondo le loro ordinarie attribuzioni.

2. Il piano specifica gli interventi che si intendono realizzare per i singoli settori e aree, ripartendo i finanziamenti fra gli interventi stessi.

3. Il piano si articola in:

a) piano-programma di sviluppo economico-territoriale, che determina i criteri di organizzazione degli insediamenti urbanistici, delle reti di comunicazione, dell'ambiente e delle sue risorse, e assegna i finanziamenti in rapporto agli investimenti in opere ed infrastrutture da realizzare e agli incentivi allo sviluppo previsti;

b) piani di bacino settoriali, che individuano vincoli, opere ed interventi di carattere idrogeologico ed ambientale e producono gli stessi effetti del piano territoriale.

4. Il piano di ricostruzione è finanziato con i fondi di cui all'articolo 1, con i fondi della regione e degli altri enti interessati.

5. La regione adegua la propria legislazione di spesa al piano di ricostruzione e di sviluppo.

Art. 21.

1. La regione, d'intesa con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, approva entro un anno i piani di sistemazione idraulica e idrogeologica dei bacini dell'Adda, del Brembo e dell'Oglio fino alla sezione di sbocco in pianura.

2. Tali piani sono finalizzati ad eliminare progressivamente i fenomeni di frane, alluvioni, valanghe, scoscendimenti.

3. I piani indicano, in relazione alla necessità di dare maggiore elasticità al sistema idraulico della Valtellina, della Val Brembana e della Val Camonica, le aree golenali ed i bacini di compensazione necessari.

4. I piani hanno la stessa efficacia del piano territoriale regionale o dei suoi aggiornamenti.

5. Dalla data di pubblicazione della delibera regionale di adozione dei piani si applicano su tutto il territorio interessato le misure di salvaguardia, secondo la normativa per i piani regolatori comunali.

6. La regione, entro trenta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette agli enti suddetti gli elaborati del piano interessanti il loro territorio.

7. I comuni e le comunità montane adottano entro un anno dalla trasmissione di cui al comma 6 le varianti necessarie per uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle indicazioni e prescrizioni dei piani.

8. La regione può predisporre e autorizzare prima dell'approvazione dei piani di bacino gli interventi soltanto in caso di riconosciuta urgenza.

Art. 22.

1. Il piano di sviluppo economico-territoriale comprende il programma di sviluppo delle attività produttive e il programma degli investimenti pubblici. Esso ha natura di piano

globale, individua i principali vincoli al riassetto e allo sviluppo economico e territoriale dell'area predetta e definisce gli obiettivi, le conseguenti tipologie di intervento, i relativi costi e la ripartizione dei fondi straordinari ordinari già stanziati o dei quali sia previsto lo stanziamento.

Art. 23.

1. Il programma delle attività produttive individua il quadro interpretativo delle situazioni socio-economiche e territoriali dell'area, la struttura gerarchizzata degli obiettivi, le azioni da adottare e le tipologie di intervento da realizzare per il conseguimento del modello di crescita dell'area.

2. In particolare il programma individua:

a) interventi per il sostegno dell'agricoltura montana;

b) interventi di gestione del patrimonio boschivo e a carattere idraulico-forestale;

c) interventi per la riqualificazione delle attività turistiche con l'obiettivo di promuovere la diffusione delle stesse sul territorio;

d) interventi per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato;

e) interventi per la valorizzazione e tutela dei parchi regionali e del Parco nazionale dello Stelvio;

f) i costi relativi alla gestione o manutenzione delle strutture e degli impianti realizzati nell'ambito del piano di ricostruzione sulla quota parte degli stessi che fa carico al bilancio regionale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo si integrano con quelli previsti dalla vigente legislazione statale e regionale nonché con quelli disposti in attuazione della normativa comunitaria.

Art. 24.

1. Fatte salve le priorità concernenti le opere funzionali alla tutela di carattere ambientale e idrogeologico, il programma degli investimenti pubblici prevede il finanziamen-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, per il ripristino funzionale e la realizzazione di nuove opere, delle seguenti infrastrutture:

- a) sistemi di comunicazione viaria, ferroviaria, funiviaria ed aeroportuale;
- b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) di servizio.

2. Il piano può prevedere che quote di finanziamento siano poste a carico degli enti competenti alla realizzazione delle opere.

3. Il programma degli investimenti pubblici si attua anche mediante accordi di programma di cui all'articolo 5.

4. In relazione alla complessità ed estensione degli interventi e al fine di garantire la necessaria integrazione e completezza delle opere realizzate nel programma degli investimenti, di norma, si possono altresì prevedere accorpamenti di interventi per l'affidamento unitario degli stessi al fine di una realizzazione organica ed integrata delle opere.

Art. 25.

1. La programmazione regionale attuativa della presente legge è strettamente coordinata agli obiettivi, ai criteri ed ai programmi di intervento previsti dal piano territoriale paesistico della regione.

2. La verifica della coerenza con il piano paesistico di ogni intervento previsto dalla presente legge è attuata al momento stesso dell'adozione da parte della regione di ogni piano o programma di intervento nonchè, ove necessario, attraverso la valutazione di impatto ambientale dei singoli interventi previsti.

Art. 26.

1. Il Ministro dell'ambiente ha funzione di promozione e di verifica in ordine all'attuazione della presente legge e garantisce il raccordo tra azione della regione e azione del Governo.

2. Il Ministro dell'ambiente può formulare entro trenta giorni dal ricevimento le proprie osservazioni sugli atti programmatori formulati dalla regione con eventuale invito a riesame su punti determinati.

3. La regione, prese in esame le suddette osservazioni, decide in via definitiva, entro trenta giorni.

Art. 27.

1. La regione approva il piano secondo le procedure previste della vigente legislazione regionale, sentiti gli enti locali interessati.

Art. 28.

1. Per la predisposizione del piano di ricostruzione e di sviluppo e degli accordi di programma e per gli adempimenti conseguenti, la regione costituisce un apposito ufficio di piano.

2. L'ufficio predetto è composto:

- a) dal presidente e dal vice presidente della giunta regionale;
- b) dagli assessori designati dalla giunta regionale in base alle rispettive competenze;
- c) da altri soggetti, anche estranei all'amministrazione regionale ed atti a garantire alta competenza professionale nei settori considerati.

3. L'ufficio di piano è presieduto dal presidente della giunta o dal vice presidente della medesima, se delegato.

4. L'ufficio di piano cura la predisposizione dei piani, gli studi, gli atti preparatori e gli atti necessari per la sua verifica, con particolare riferimento agli accordi di programma.

Art. 29.

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge e quantificabili in lire 3.000 miliardi per il periodo 1988-1991 si provvede, quanto a lire 295 miliardi per il 1988, lire 550 miliardi per il 1989, lire 550 miliardi per il 1990 e lire 550 miliardi per il 1991, mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella C allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) sotto la voce «Interventi organici per la

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»; quanto a lire 205 miliardi per il 1988, lire 250 miliardi per il 1989, lire 250 miliardi per il 1990 e lire 350 miliardi per il 1991, mediante riduzione del-

l'accantonamento previsto nella tabella C predetta sotto la voce «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1316

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BISSI ED ALTRI

TITOLO I

FINALITÀ, OBIETTIVI, PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 così come sono state territorialmente individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e relativi decreti, nonché ogni ulteriore intervento necessario a completare gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Sondrio colpiti dalle calamità del maggio 1983.

Art. 2.

1. Per attuare gli obiettivi di un corretto intervento di risanamento delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, basato sulla prevenzione e su una razionale utilizzazione del suolo, strettamente integrato al processo di rilancio economico e sociale è destinata, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il periodo 1988-1993 la complessiva somma di lire 3.132 miliardi.

2. Con decreti del Ministro del tesoro sono stornate le somme destinate alle Amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata.

3. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore della regione Lombardia o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni ed altri enti locali, le

somme destinate agli interventi di competenza.

4. Gli enti interessati effettueranno prelievi in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi.

5. La regione Lombardia è il centro unitario e responsabile della programmazione e determina, sulla base dei finanziamenti concessi dallo Stato, e sulla base degli studi predisposti ai sensi articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, i programmi operativi pluriennali alla cui realizzazione concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in osservanza dei successivi articoli della presente legge, le Amministrazioni statali, la Regione, le province, i comuni e le comunità montane.

6. Per la formazione del piano e del programma di ricostruzione e riconversione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1988 e di lire 6 miliardi per l'anno 1989.

Art. 3.

1. Gli interventi dei programmi pluriennali operativi regionali sono finalizzati:

a) alla eliminazione progressiva dei fenomeni franosi ed alluvionali mediante la esecuzione delle necessarie opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di bonifica agraria compresi i terrazzamenti a vigneti e più in generale di difesa del suolo, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni, per il raggiungimento di un quadro di sicurezza idrogeologica;

b) alla riattivazione e alla propulsione delle attività produttive con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, manifatturiere, agricole, ed agrituristiche in un'otti-

ca di incremento occupazionale di sviluppo socio-economico;

c) alla ricostruzione degli insediamenti abitativi e produttivi, nonché delle connesse infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, nella salvaguardia sia dell'equilibrio strutturale del territorio e dell'ambiente, sia del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni; per quanto concerne i fabbricati distrutti o danneggiati già parzialmente risarciti, il programma operativo attinente definisce i provvedimenti definitivi;

d) alla integrazione della provincia di Sondrio e dei territori delle province di Bergamo-Brescia-Como, interessati dai fenomeni alluvionali, nel sistema viario e di trasporti nazionali mediante l'estensione dei sistemi di accesso, di collegamento intervallivo, di raccordo autostradale e di ammodernamento; riservando priorità alla realizzazione in nuova sede della strada statale n. 38 che, costituendone il naturale proseguimento, avrà le stesse caratteristiche della nuova strada statale n. 36 sino al capoluogo;

e) alla distribuzione organica sul territorio delle grandi reti di erogazione delle fonti energetiche e di potenziamento dell'informazione tali da togliere la Valtellina dell'arretratezza socio-economica e dall'isolamento culturale, obiettivi questi realizzabili mediante accordi di programma con le competenti amministrazioni;

f) alla organica suddivisione territoriale dei servizi sociali, formativi e di istruzione superiore che possa costituire un idoneo supporto alle previste nuove condizioni di sviluppo socio-economico dei territori interessati dalle calamità idrogeologiche dell'estate 1987, e garantisca un ottimale utilizzo ed accesso degli utenti.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di impianti e infrastrutture di interesse pubblico, nonché di nuovi insediamenti produttivi o loro ampliamenti che siano previsti nei programmi operativi di cui al precedente articolo 3 o usufruiscano dei contributi previsti dalla presente legge, l'autorizzazione verrà

data da un apposito Comitato, che avrà sede presso la Regione, presieduto dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché dal presidente della provincia competente per territorio.

2. Il Comitato è preposto alla valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale, tecnico, amministrativo e finanziario.

3. L'autorizzazione deve essere di norma rilasciata entro trenta giorni, prorogabili solo per altri trenta nel caso di necessità di ulteriore istruttoria.

4. Decorsi inutilmente i termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. L'autorizzazione potrà essere rilasciata anche in deroga alle disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. Si intendono abrogate le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

TITOLO II

NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI NONCHÈ ALLE OPERE DA ESEGUIRE CON CARATTERE D'URGENZA

Art. 5.

1. Alla regione Lombardia è assegnata la somma di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1988 e lire 15 miliardi per l'anno 1989 per far fronte alla spesa relativa agli indennizzi previsti dagli articoli 5 e 5-*quinquies* del decreto-legge 19 novembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e da corrispondere in dipendenza degli eventi calamitosi.

2. La Regione stabilirà con propria legge i presupposti e le misure degli indennizzi, nonché le modalità dello loro erogazione.

Art. 6.

1. Per soddisfare la indifferibile necessità di portare a termine il programma di opere idrauliche e di difesa del suolo da eseguire con carattere di urgenza sono assegnati, per l'anno 1989, rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e della regione Lombardia le somme di lire 60 miliardi e di lire 160 miliardi; inoltre, rispettivamente, lire 40 miliardi e lire 120 miliardi da riservarsi alla provincia di Sondrio.

2. È pure assegnata a favore del Ministero dei lavori pubblici la complessiva somma di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989 al fine di realizzare le opere necessarie ad eliminare il pericolo, per l'abitato di Talamona e per il deflusso idraulico dell'asta dell'Adda, derivante dalla frana del torrente Tartano.

3. Ovè il Ministero dei lavori pubblici non abbia provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla aggiudicazione dei lavori, vi provvederà mediante pubblica gara in appalto-concorso il comune di Talamona.

4. In tal caso, ad aggiudicazione avvenuta, il Ministero dei lavori pubblici porrà a disposizione del comune il personale occorrente per la gestione del rapporto di appalto.

Art. 7.

1. Per far fronte alle provvidenze in favore del comparto agricolo previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 dell'articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre, n. 470, compresa la ricostruzione delle scorte vive e morte ai sensi della lettera d) dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, limitatamente ai territori comunali previsti nella presente legge, è assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di lire 40 miliardi, di cui lire 20 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989.

2. È pure assegnata alla regione Lombardia per l'anno 1988 la somma di lire 40 miliardi per il completamento delle opere urgenti di bonifica relative alle zone alluvionate di fondovalle della provincia di Sondrio, nonchè per il ripristino delle strade interpoderali danneggiate.

Art. 8.

1. È assegnata alla regione Lombardia per l'anno 1989 la somma di lire 2 miliardi, per la effettuazione, mediante delega al Consorzio rifiuti solidi urbani della Valtellina e dell'Alto Lario, dei necessari lavori di bonifica e di protezione dalle esondazioni del fiume Adda della discarica controllata di Chiuro.

Art. 9.

1. Ai giovani residenti nei comuni siti nelle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, così come individuati ai sensi del comma 1 articolo 1 lettera a) della legge 19 novembre 1987, n. 470, il cui arruolamento, previsto in via normale negli anni 1987 e 1988, è stato rinviato perchè giudicati rivedibili alla relativa visita, o rinvii per altro motivo, è riconosciuta l'esenzione dalla prestazione del servizio militare di leva.

Art. 10.

1. È assegnata alla regione Lombardia, la somma di lire 60 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 30 miliardi per l'anno 1990 al fine di eliminare in modo definitivo l'invaso artificiale creatosi sul territorio del comune di Valdisotto a causa del materiale franato dal monte Coppetto-Zandilla.

Art. 11.

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e contributi di previdenza, assistenza e

assicurazioni sociali, non versate nè riscosse in dipendenza delle sospensioni dei termini disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferme restando le altre disposizioni dell'ordinanza 28 dicembre 1987 n. 1316/FPL e 30 dicembre 1987 n. 1317/FPL del Ministro per il coordinamento della protezione civile, avverrà, nei confronti dei soggetti previsti dalle medesime ordinanze, in ventiquattro rate bimestrali.

2. Le somme di cui al comma 1, in quanto temporaneamente trattenute dai contributi, non costituiscono reddito imponibile.

3. Il termine dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1993.

Art. 12.

1. D'intesa fra i competenti organi dello Stato, della Regione, delle province e delle comunità montane interessate, le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, attualmente in esercizio nella provincia di Sondrio, sono sottoposte, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una verifica amministrativa, ad un controllo delle condizioni dei manufatti ed alla definizione del quantitativo minimo di rilascio per la salvaguardia dell'ecosistema dei fiumi e dei torrenti.

2. All'uopo è costituita una commissione, nominata con decreto e presieduta dal Ministro competente che può delegare il presidente della Giunta regionale, che redige un rapporto e indice l'adozione delle conseguenti misure di revisione e di messa in stato di sicurezza con particolare riguardo all'invaso cosiddetto di Selvetta.

3. Le modificazioni che saranno introdotte nei disciplinari di concessione delle derivazioni idroelettriche per la messa in stato di sicurezza e di salvaguardia ambientale, se valutate dalla commissione onerose per le società concessionarie, potranno prevedere corrispondenti indennizzi ai concessionari, con oneri da porre a carico del bilancio dello Stato.

4. Fino alla completa revisione dei disciplinari di concessione non potranno essere

rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alla scadenza delle concessioni di grande derivazione relative ad impianti siti nel territorio contemplato dalla presente legge, l'ENEL non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1 della stessa legge.

TITOLO III

FINANZA PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, è incrementato per l'anno 1988 del complessivo importo di lire 20 miliardi da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e lire 4 miliardi e lire 15 miliardi rispettivamente in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui al precedente articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane e ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1986 come risultante dalle statistiche ISTAT.

3. Ai comuni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 14.

1. I mutui contratti dagli enti locali negli anni 1987 e precedenti sono assunti a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei confronti degli stessi enti i limiti di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla

legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono fissati, per l'anno 1988, in misura pari all'intera rata di ammortamento.

3. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge è elevato a lire 300 milioni ed è esteso anche a favore dei comuni con più di 5.000 abitanti.

Art. 15.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lettere b) e c) del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata per l'anno 1988 a concedere agli enti locali e loro consorzi mutui per un importo complessivo di lire 40 miliardi. Per detti enti si prescinde dal limite fissato dallo stesso articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 2 del 3 gennaio 1987.

2. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Art. 16.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata per l'anno 1988 a concedere agli enti locali e loro consorzi mutui per un importo complessivo di lire 20 miliardi.

2. La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere negli anni 1989 e seguenti all'amministrazione provinciale di Sondrio i mutui occorrenti per l'erezione in prossimità di una o più città universitarie di strutture ricettive atte ad accogliere gli studenti residenti nelle zone previste dalla presente legge.

3. L'onere di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

TITOLO IV

MISURE DI INTERVENTO PUBBLICO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 17.

1. Le imprese costituite dopo il 18 luglio 1987 o che, dopo la suddetta data, abbiano proceduto all'ampliamento di loro stabilimenti o impianti, sono dichiarate esenti dall'imposta locale sui redditi (ILOR) per il periodo di 10 anni dall'inizio dell'attività o dall'esecuzione dell'ampliamento.

2. Per il medesimo periodo alle imprese di cui al comma precedente è riconosciuto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) un credito d'imposta pari al 50 per cento di quella dovuta, in corrispondenza dell'entità del reddito accantonato in apposito fondo del passivo ed investito entro il secondo esercizio successivo.

3. Le imprese artigiane ed industriali, nonché le imprese alberghiere che siano gravemente danneggiate ed abbiano provveduto alla riparazione o ricostruzione degli impianti sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il riconoscimento dell'esenzione compete a seguito di richiesta fatta dagli imprenditori interessati contestualmente alla presentazione della correlativa dichiarazione dei redditi corredata dall'attestazione del sindaco relativa al danno e alla sua gravità.

Art. 18.

1. Ferma l'osservanza delle norme che regolano l'attività del Fondo per gli investimenti e l'occupazione (FIO) verrà data priorità, nella ripartizione per l'anno 1989, all'investimento occorrente per il collegamento della Valtellina con la rete metanifera nazionale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 19.

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria degli immobili aventi interesse storico e artistico, nonché per gli interventi di ripristino e valorizzazione degli antichi abitati aventi interesse storico e ambientale.

2. L'importo anzidetto verrà iscritto in bilancio in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e lire 60 miliardi per l'anno 1990.

Art. 20.

1. È disposta a favore della regione Lombardia l'assegnazione per il quinquennio 1989-1993 della somma di lire 250 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale agli imprenditori che abbiano subito danni per effetto della calamità, agli imprenditori che abbiano avviato dopo il 18 luglio 1987 o avviino nuove iniziative o provvedano all'ampliamento o all'ammodernamento degli stabilimenti o impianti esistenti.

2. La Regione provvederà con sua legge, in coerenza con il piano e il programma di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, a dettare le relative norme, segnatamente per i vari tipi di impresa e, ove opportuno, per i vari tipi di attività.

3. È altresì disposta l'assegnazione alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 della somma di lire 20 miliardi da utilizzare per contributi agli enti locali in relazione alle spese occorrenti per il completamento delle aree industriali.

4. La spesa di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 55 miliardi per l'anno 1989 e lire 55 miliardi per l'anno 1990.

Art. 21.

1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel quinquennio 1989-1993 per la concessione da parte della regione Lombardia alle imprese esercenti impianti di risalita di contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile. Il contributo può essere concesso sia per l'ampliamento o l'ammodernamento degli impianti esistenti, sia per la realizzazione di nuovi impianti.

2. È altresì disposta l'assegnazione alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 della somma di lire 25 miliardi da utilizzare per contributi agli enti locali od a società con partecipazione pubblica in relazione alle spese occorrenti per la realizzazione di impianti, infrastrutture ed aree a verde attrezzato con carattere di parco aventi prioritario carattere di promozione turistica e che risultino, per tipologia, carenti sul territorio della Valtellina.

3. La spesa autorizzata dal presente articolo a favore della regione Lombardia sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per la parte afferente il contributo in conto capitale in ragione di lire 35 miliardi per l'anno 1989 e di lire 35 miliardi per l'anno 1990.

Art. 22.

1. Per la realizzazione delle infrastrutture occorrenti per la razionale coltivazione dei fondi coltivati a vigneto, nonché per la stabilizzazione dei muri di sostegno dei terrazzamenti che si presentano in precarie condizioni di stabilità è autorizzata, per il quinquennio 1989-1993, a favore della regione Lombardia la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e 30 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificate da definire con propria legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le comunità montane e gli enti locali possono provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i privati cittadini proprietari dei vigneti.

Art. 23.

1. Per la realizzazione di adeguate strutture ed infrastrutture a servizio degli alpeggi e dei maggenghi e per la manutenzione straordinaria delle strutture ed infrastrutture esistenti, nonché di manutenzione del territorio in funzione di produttività e di riequilibrio idrogeologico, è autorizzata per il quinquennio 1989-1993 la spesa complessiva di lire 200 miliardi in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e lire 40 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificate da definire con propria legge.

3. Le comunità montane e gli enti locali possono provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i privati cittadini proprietari delle aree.

Art. 24.

1. Per il miglioramento del patrimonio boschivo pubblico e privato, delle varietà colturali, della difesa fitosanitaria e di manutenzione idraulico-forestale è assegnata alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 la somma di lire 300 miliardi in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e lire 60 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificate da definire con propria legge.

3. Per il recupero dei boschi degradati gli enti locali e le comunità montane possono provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i privati cittadini proprietari di superfici boscate.

4. In caso di rifiuto della stipulazione delle convenzioni e in presenza di una grave situazione di inerzia e di degrado del patrimonio boschivo, la Regione procederà all'esproprio delle relative superfici.

5. Le aree boschive espropriate saranno trasferite al demanio del comune competente per territorio.

Art. 25.

1. Per la realizzazione degli impianti irrigui occorrenti alle esigenze agricole della provincia di Sondrio e per il completamento di quelli esistenti è autorizzata a favore della regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 la spesa di lire 100 miliardi, di cui 20 miliardi a carico dell'esercizio 1989 e 20 miliardi a carico dell'esercizio 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificative da definire con propria legge.

3. Le comunità montane e gli enti locali possono provvedere anche mediante stipulazioni di apposite convenzioni con i consorzi di diritto pubblico o privato.

Art. 26.

1. Per la realizzazione di strutture cooperative di trasformazione, lavorazione e commercializzazione, nonché per la costituzione di cooperative di servizio e relative attrezzature, è assegnata alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 la somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

Art. 27.

1. È assegnato alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 il contributo di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per il 1989 e lire 2 miliardi per il 1990 da destinare ad appropriate forme di intervento a sollievo

dei costi relativi alle operazioni di ricomposizione fondiaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO.

Art. 28.

1. Per l'esecuzione del piano e programma relativo alle opere di carattere idrogeologico è autorizzata per il quinquennio 1989-1993, la spesa di:

a) lire 100 miliardi per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990;

b) lire 300 miliardi per le opere di competenza della Regione o di sue aziende, nonché per le opere di competenza degli enti locali, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere trasferiti alla regione Lombardia, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 150 miliardi per l'anno 1990.

Art. 29.

1. Per l'esecuzione del programma regionale relativo all'esecuzione di opere pubbliche in tema di impianti igienici e sanitari, è disposta per il quinquennio 1989-1993 l'assegnazione alla regione Lombardia per le opere di sua competenza, nonché per le opere di competenza degli enti locali, della somma di lire 200 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e lire 40 miliardi per l'anno 1990.

Art. 30.

1. Per la sistemazione delle strade statali ricadenti nel territorio contemplato dalla presente legge, compresa la realizzazione in nuova sede della strada statale n. 38 e del

tratto chiavennasco della strada statale n. 36 è stanziata la somma complessiva per il quinquennio 1989-1993 di lire 500 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferita all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 100 miliardi per l'anno 1990.

Art. 31.

1. Per la realizzazione del traforo stradale detto del Mortirolo fra l'Alta Valtellina di Tirano e l'Alta Valcamonica per gli anni 1989-1993 lo stanziamento di lire 200 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferito all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.

2. Per la realizzazione del traforo stradale detto di S. Iorio fra l'Alto Lario e la valle di Mesocco (Svizzera) è disposto per gli anni 1989-1993 lo stanziamento di lire 150 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferito all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 30 miliardi per l'anno 1990.

3. Per la realizzazione del traforo subsommitale del valico di Montespluga è disposto per gli anni 1989-1993 lo stanziamento di lire 30 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferito all'ANAS in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1989 e lire 15 miliardi per l'anno 1990.

TITOLO VI

NORMA FINANZIARIA

Art. 32.

1. All'onere derivante dal presente provvedimento, valutato per il periodo 1988-1993 in lire 3.132 miliardi, si provvede, quanto a 132

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi per l'anno 1989, per lire 42 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e per lire 90 miliardi mediante utilizzo per eguale importo delle residue disponibilità dello stanziamento disposto con l'articolo 12 del decreto-legge 19 settembre

1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; e quanto a 600 miliardi per l'anno 1989 e 600 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.